



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità di missione per l'attuazione degli interventi PNRR

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA, AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI
INTERVENTI DEL PNRR ITALIA
versione 2.0



Sommario

1	DATI GENERALI	4
2	STRUTTURA DI COORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI PNRR.....	4
2.1	Individuazione e descrizione organizzativa della Struttura dirigenziale generale o dell'Unità di Missione di riferimento	4
2.1.1	Ufficio di Coordinamento della Gestione	5
2.1.2	Ufficio di Monitoraggio	6
2.1.3	Ufficio di Rendicontazione e Controllo	7
2.2	Organigramma, funzionigramma e dotazione di personale della Struttura o Unità di Missione.....	9
2.2.1	Descrizione personale interno	17
2.2.2	Descrizione personale esterno	18
3	STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO	20
3.1	Sistema informativo di scambio elettronico dei dati	20
3.1.1	Descrizione della soluzione applicativa.....	20
4	PROCEDURE ATTUATIVE	21
4.1	Raccordo con il Servizio centrale per il PNRR	21
4.2	Selezione dei Progetti	22
4.2.1	Elementi comuni di ammissibilità dei progetti	23
4.3	Attuazione dei Progetti	27
4.3.1	Schemi di convenzioni/disciplinari con il Soggetto attuatore	27
4.3.2	Avvio delle attività	28
4.3.3	Procedure di individuazione dei realizzatori di opere, erogatori di servizi e fornitori di beni.....	29
4.3.4	Tipologie di Spese ammissibili del Soggetto Attuatore	29
4.3.5	Tenuta e conservazione documentale	31
4.3.6	Modifica e rimodulazione di un progetto	31
4.3.7	Rinuncia, revoca e rettifiche finanziarie di un progetto	33
4.3.8	Fine attività e Chiusura di un progetto	34
4.4	Monitoraggio.....	35
4.4.1	Procedure, modalità e tempistica di monitoraggio delle misure e dei progetti.....	36
4.4.2	Monitoraggio e Sorveglianza di Target e Milestone della Misura	39
4.4.3	Procedure di validazione del dato e trasmissione al Servizio centrale del PNRR	40
4.5	Modalità rendicontative.....	40



4.5.1	Rendicontazione di spese a costi reali	42
4.5.2	Rendicontazione di spese attraverso opzioni di costo semplificato	43
4.5.3	Rendicontazione di spese per investimento in capitale umano (retribuzioni)	44
4.5.4	Rendicontazione di target e milestone	44
4.6	Attività di controllo	49
4.6.1	Controllo formale sulle rendicontazioni di spesa presentate dai soggetti attuatori	50
4.6.2	Controllo sostanziale (a campione) sulla regolarità delle spese e delle procedure rendicontate dal Soggetto attuatore	51
4.6.3	Controllo su target e milestone del Soggetto attuatore	53
4.7	Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse	54
4.7.1	Domanda di rimborso del Soggetto Attuatore	57
4.7.2	Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR	58
4.7.3	Trasferimento e rimborso delle somme e procedure contabili	60
4.8	Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero	62
4.8.1	Individuazione e nomina del "Referente Antifrode" e composizione del Gruppo operativo	62
4.8.2	Procedure di prevenzione e monitoraggio periodico del rischio	63
4.8.3	Procedure di individuazione, segnalazione e rettifica di irregolarità, frodi o conflitti di interesse e doppio finanziamento	67
4.8.4	Procedure di recupero delle somme	70
5	INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'	72
5.1	Indicazioni e iniziative di informazione comunicazione e pubblicità	72
6	GLOSSARIO TERMINOLOGICO	75
7	RIFERIMENTI NORMATIVI	83
8	ALLEGATI	86

1 DATI GENERALI

Si riportano nella tabella che segue tutti gli investimenti e le riforme di cui il Ministero della Giustizia è titolare, inclusi gli interventi ai quali non è collegato alcun costo di competenza.

Missione	Componente	Nome
1	1	Riforma 1.4 – Giustizia civile
1	1	Riforma 1.5 – Giustizia penale
1	1	Riforma 1.6 – Insolvenza
1	1	Riforma 1.7 – Giustizia tributaria
1	1	Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia
1	1	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi
2	3	Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Denominazione del punto di contatto principale: Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero della Giustizia

Nominativo referente	Prof. Davide Galli
Indirizzo:	Via delle Botteghe Oscure 54
Telefono:	+39 333 2592398
Email:	davide.galli@giustizia.it
PEC:	prot.udm.pnrr@giustiziacert.it

Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del 17/03/2023.

2 STRUTTURA DI COORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI PNRR

2.1 Individuazione e descrizione organizzativa della Struttura dirigenziale generale o dell'Unità di Missione di riferimento

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del DM 18 novembre 2021, l'Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della

Giustizia e costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della Giustizia, svolgendo anche attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2022, registrato presso la Corte dei Conti al n. 503 del 4 marzo 2022, è stato conferito al prof. Davide Galli l'incarico dirigenziale di livello generale dell'Unità, con presa di servizio in data 16/03/2022.

Nell'ambito delle sue funzioni, stando a quanto previsto dall'articolo 2 del DM 18 novembre 2021, l'Unità si articola in tre Uffici dirigenziali di livello non generale.

2.1.1 Ufficio di Coordinamento della Gestione

L'Ufficio di Coordinamento della Gestione (Ufficio I) svolge funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della Giustizia e sul raggiungimento dei relativi milestone e target.

In particolare, in linea con l'Allegato alla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e in conformità agli atti organizzativi adottati dal Ministero della Giustizia, si riporta il riepilogo delle funzioni e delle responsabilità dell'Ufficio:

- vigilanza affinché siano adottati i criteri di selezione degli interventi da finanziare coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- redazione e aggiornamento il documento di Programmazione di dettaglio (o Cronoprogramma delle azioni), individuando le tappe intermedie nel processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale ad esso associato (milestone o target);
- presidio continuativo circa l'avanzamento di investimenti e riforme ed il conseguimento di M&T mediante un coordinamento costante con le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione e con i soggetti attuatori;
- gestione delle risorse finanziarie e delle operazioni di trasferimento, erogazione, rimborso, secondo le modalità previste dal circuito finanziario definito dal Servizio centrale per il PNRR;
- predisposizione di linee guida e istruzioni operative per i soggetti attuatori volti ad assicurare preventivamente la correttezza delle procedure di attuazione, rendicontazione e regolarità della spesa il rispetto del DNSH, dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR, e di ogni altro adempimento ad esso applicabile previsto dalla normativa europea e nazionale, compresi gli obblighi di conservazione dei documenti e di informazione e pubblicità;
- vigilanza su ritardi e criticità attuative nonché sulle necessarie azioni correttive e modifiche adottate per gli interventi di competenza;
- adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi PNRR;

- predisposizione di analisi, relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti in raccordo con l'Ufficio II – Monitoraggio e con le Direzioni responsabili dell'attuazione e con i soggetti attuatori;
- coordinamento delle attività di informazione e pubblicità tramite il costante e tempestivo aggiornamento delle pagine del sito web del Ministero della Giustizia.

Il Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento della Gestione **è altresì responsabile del funzionamento dell'Unità di supporto** trasversale all'Unità di Missione per quanto attiene in particolare alle seguenti attività:

- gestione protocollo cartaceo e informatico;
- gestione coordinata dell'agenda e del calendario degli adempimenti dell'Unità di Missione;
- gestione delle caselle di posta elettronica, anche certificata;
- archiviazione in formato elettronico dei documenti da sottoporre alla firma del Direttore Generale e/o dei Dirigenti;
- supporto alla gestione del personale (Time Management);
- supporto alle attività connesse alle procedure di valutazione periodica e allo svolgimento di attività di formazione interna;
- gestione delle risorse strumentali assegnate all'Unità di Missione;
- gestione utenze dei sistemi informativi in uso dal personale dell'Unità di Missione e dei soggetti attuatori.

Nominativo referente	Dott.ssa Nunzia Carillo
Indirizzo:	Via delle Botteghe Oscure 54
Mail	nunzia.carillo@giustizia.it
Telefono	+39 347 4015929

Nominata con P.D.G. del 17 maggio 2022, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1387 del 30 maggio 2022, con presa di servizio in data 23/06/2022.

2.1.2 Ufficio di Monitoraggio

L'Ufficio di Monitoraggio (Ufficio II) coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della Giustizia.

Nell'ambito delle proprie attività, l'Ufficio provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si riepilogano i compiti e le responsabilità dell'Ufficio di Monitoraggio, in linea con quanto previsto ai sensi dell'Allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 e degli atti organizzativi adottati dal Ministero della Giustizia:



- raccolta, conservazione, validazione e trasmissione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso l'utilizzo del sistema informatico ReGiS messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR;
- verifica in merito alla completezza e alla qualità dei dati di progetto da trasmettere al Servizio centrale per il PNRR al fine di garantire il conseguimento di milestone e target;
- alimentazione del sistema informativo ReGiS con la documentazione probatoria del conseguimento di milestone e target, costituita in base alle indicazioni contenute negli *Operational Arrangements* concordati con la Commissione europea;
- monitoraggio, in raccordo con l'Ufficio di Coordinamento della Gestione, dei flussi di cassa relativi ai trasferimenti ai Soggetti attuatori.

Nominativo referente	Dott. Marco Toti
Indirizzo:	Via delle Botteghe Oscure 54
Mail	marco.toti@giustizia.it
Telefono	+39 329 2606262

Nominato con P.D.G. del 9 giugno 2022, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1586 del 13 giugno 2022, con presa di servizio in data 27 giugno 2022.

2.1.3 Ufficio di Rendicontazione e Controllo

L'Ufficio di Rendicontazione e Controllo (Ufficio III) provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Ministero della Giustizia, a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'*Annex III* dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea.

Al fine di garantire la regolarità delle procedure e delle spese in relazione agli interventi di titolarità del Ministero della Giustizia, l'Ufficio effettua:

- la verifica del 100% della documentazione circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento di spese, target e milestone inserita nel sistema informatico nonché la coerenza con lo stato di avanzamento del progetto;
- la verifica tramite le funzionalità del sistema informatico sul potenziale doppio finanziamento;
- le verifiche a campione circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate, sulla base delle analisi dei rischi effettuate anche mediante l'utilizzo del sistema Arachne;
- la verifica e validazione sul conseguimento di milestone e target valorizzati nel sistema informatico, tramite l'attestazione in merito alla loro congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi;
- la registrazione nel sistema informatico degli esiti delle verifiche condotte sulle procedure e sulle spese e su milestone e target, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse;



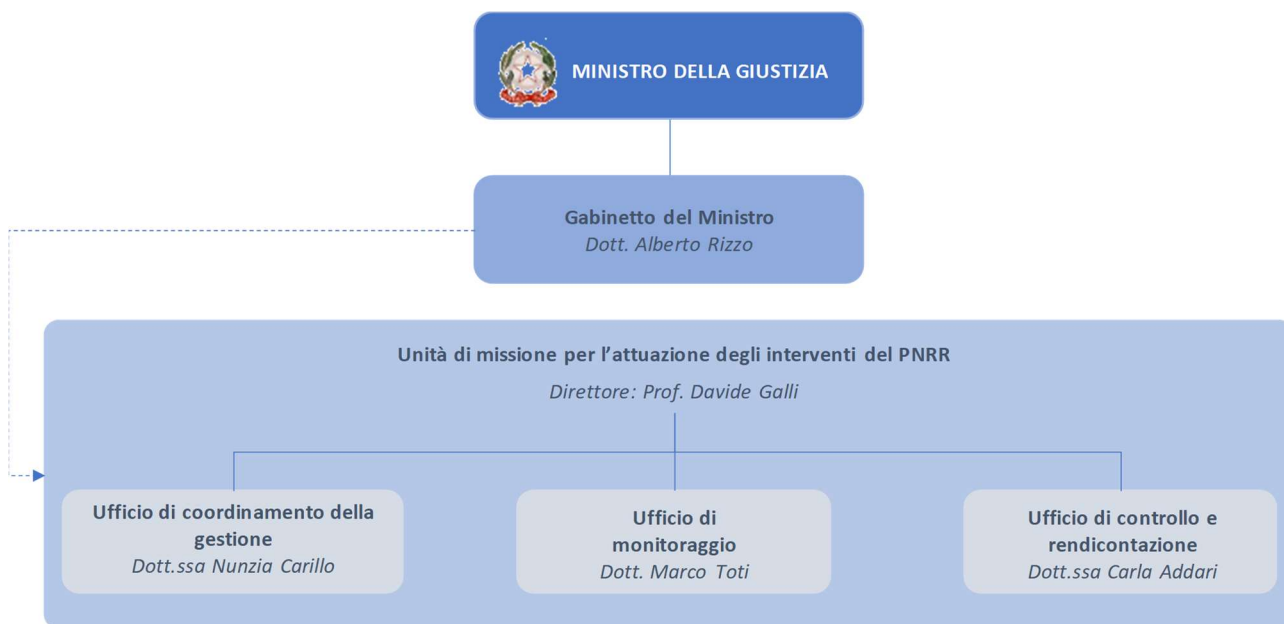
- l'attivazione di azioni finalizzate a rimuovere eventuali criticità riscontrate, a seguito di controlli/audit da parte di unità/organismi esterni all'Amministrazione e in coerenza con eventuali specifiche indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR;
- la rendicontazione periodica delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano e del conseguimento di milestone e target, attestandone la regolarità;
- la trasmissione, attraverso il sistema informativo ReGiS, delle informazioni e dei dati per la rendicontazione delle spese e/o del conseguimento di milestone e target al Servizio Centrale per il PNRR;
- la tenuta della contabilità delle richieste di trasferimento fondi e delle rendicontazioni delle spese e dei M&T, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per il trasferimento dei fondi;
- la collaborazione con l'Ufficio del Servizio centrale per il PNRR preposto al controllo, con l'Unità di Missione per la valutazione e l'Unità di audit per le verifiche di competenza.

Nominativo referente	Dott.ssa Carla Addari
Indirizzo:	Via delle Botteghe Oscure 54
Mail	carla.addari@giustizia.it
Telefono	+39 366 5787461

Nominata con P.D.G. del 17 maggio 2022, registrato presso la Corte dei Conti al n.1386 del 30 maggio 2022, con presa di servizio in data 16/06/2022.

2.2 Organigramma, funzionigramma e dotazione di personale della Struttura o Unità di Missione

Si riporta di seguito l'organigramma che illustra la struttura organizzativa dell'Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero della Giustizia, istituita - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - con Decreto del 18 novembre 2021 del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia e costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della Giustizia. L'Unità opera in posizione di indipendenza funzionale ed organizzativa.





Funzionigramma per la gestione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della Giustizia

Di seguito si riporta il funzionigramma compilato per ciascun ufficio in cui è articolata la struttura di livello dirigenziale generale individuata per assumere il ruolo di Unità di Missione appositamente istituita fino al completamento del PNRR.

Unità/Ufficio	Soggetto Responsabile	Contatti	Ruolo/funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte PNRR	Risorse dedicate alla gestione dell'intervento PNRR	Ordine di servizio (o analogo provvedimento di assegnazione)
Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR	Direttore Generale Davide Galli	E-mail: davide.galli@giustizia.it Telefono +39 333 2592398	Referente unico per l'amministrazione e centrale titolare dell'intervento	- Indirizzo e coordinamento della programmazione strategica attuativa degli interventi PNRR di competenza dell'Amministrazione; - punto di contatto diretto (Single Contact Point) con la Struttura di Servizio Centrale per il PNRR).	n. 4 risorse di cui: - n. 1 Direttore Generale - n. 3 assistenti giudiziari	- Dpcm del 17 febbraio 2022, registrato presso la Corte dei Conti al n. 503 del 4 marzo 2022 - Ordine di servizio n. 2 prot. UDMPNRR 24ID del 17.03.2023
Ufficio di Coordinamento della Gestione	Dirigente Nunzia Carillo	E-mail: nunzia.carillo@giustizia.it Telefono +39 347 4015929	Funzione di Coordinamento della Gestione	- Vigilanza affinché siano adottati i criteri di selezione degli interventi da finanziare coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR; - redazione e aggiornamento il documento di Programmazione di dettaglio (o Cronoprogramma delle azioni), individuando le tappe intermedie nel processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto	n. 4 risorse di cui: - n.1 dirigente - n. 3 funzionari	- P.D.G. del 17 maggio 2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 1387 del 30 maggio 2022 - Ordine di servizio n. 2 prot.



Unità/Ufficio	Soggetto Responsabile	Contatti	Ruolo/funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte PNRR	Risorse dedicate alla gestione dell'intervento PNRR	Ordine di servizio (o analogo provvedimento di assegnazione)
				al raggiungimento del risultato finale ad esso associato (milestone o target); • presidio continuativo circa l'avanzamento di investimenti e riforme ed il conseguimento di M&T mediante un raccordo costante con le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione e con i soggetti attuatori; • gestione delle risorse finanziarie e delle operazioni di trasferimento, erogazione, rimborso, secondo le modalità previste dal circuito finanziario definito dal Servizio centrale per il PNRR; • predisposizione di linee guida e istruzioni operative per i soggetti attuatori volti ad assicurare preventivamente la correttezza delle procedure di attuazione, rendicontazione e regolarità della spesa il rispetto del DNSH, dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR, e di ogni altro adempimento ad esso applicabile previsto dalla normativa europea e nazionale, compresi gli obblighi di		UDMPNRR 24ID del 17.03.2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità/Ufficio	Soggetto Responsabile	Contatti	Ruolo/funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte PNRR	Risorse dedicate alla gestione dell'intervento PNRR	Ordine di servizio (o analogo provvedimento di assegnazione)
				conservazione dei documenti e di informazione e pubblicità; • vigilanza su ritardi e criticità attuative e adozione delle necessarie azioni correttive per gli interventi di competenza; • adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi PNRR; • predisposizione di relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti in raccordo con l'Ufficio II Monitoraggio e le Direzioni responsabili dell'attuazione e con i soggetti attuatori; • coordinamento delle attività di informazione e pubblicità tramite il costante e tempestivo aggiornamento delle pagine del sito web del Ministero della Giustizia.		
Ufficio di monitoraggio	Dirigente pro tempore Marco Toti	E-mail marco.toti@giustizia.it Telefono +39 329 2606262	Funzione di monitoraggio	• Raccolta, conservazione, validazione e trasmissione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso l'utilizzo del sistema informatico ReGiS messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR, o attraverso il	n. 7 risorse di cui: - n.1 dirigente - n. 6 funzionari	• P.D.G. del 9 giugno 2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 1586 del 13 giugno 2022



Unità/Ufficio	Soggetto Responsabile	Contatti	Ruolo/funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte PNRR	Risorse dedicate alla gestione dell'intervento PNRR	Ordine di servizio (o analogo provvedimento di assegnazione)
				sistema informatico locale dell'Amministrazione; • verifica in merito alla completezza e alla qualità dei dati di progetto da trasmettere al Servizio centrale per il PNRR al fine di garantire il conseguimento di milestone e target; • alimentazione del sistema informativo ReGIS con la documentazione probatoria del conseguimento di milestone e target, costituita in base alle indicazioni contenute negli <i>Operational Arrangements</i> concordati con la Commissione europea; • monitoraggio, in raccordo con l'Ufficio I Coordinamento della Gestione, dei flussi di cassa relativi ai trasferimenti ai Soggetti attuatori.		• Ordine di servizio n. 2 prot. UDMPNRR 24ID del 17.03.2023
• Ufficio di Rendicontazione e Controllo	• Dirigente Carla Addari	• E-mail: carla.addari@giustizi a.it • Telefono +39 366 5787461	• Funzione di Rendicontazione e Controllo	• Verifica del 100% della documentazione circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento di spese, target e milestone inserita nel sistema informatico nonché la coerenza con lo stato di avanzamento del progetto;	• n. 4 risorse di cui: • n. 1 dirigente • n. 3 funzionari	• P.D.G. del 17 maggio 2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 1386 del 30 maggio 2022 • Ordine di servizio n. 2 prot. UDMPNRR 24ID del 17.03.2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità/Ufficio	Soggetto Responsabile	Contatti	Ruolo/funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte PNRR	Risorse dedicate alla gestione dell'intervento PNRR	Ordine di servizio (o analogo provvedimento di assegnazione)
				• verifica anche tramite le funzionalità del sistema informatico sul potenziale doppio finanziamento • verifiche a campione circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate, sulla base delle analisi dei rischi effettuate anche mediante l'utilizzo del sistema Arachne; • verifica e validazione sul conseguimento di milestone e target valorizzati nel sistema informatico, tramite l'attestazione in merito alla loro congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi; • Registrazione nel sistema informatico degli esiti delle verifiche condotte sulle procedure e sulle spese e su milestone e target, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse • attivazione di azioni finalizzate a rimuovere eventuali criticità riscontrate, a seguito di controlli/audit da parte di unità/organismi esterni all'Amministrazione e in coerenza con eventuali specifiche indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR;		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità/Ufficio	Soggetto Responsabile	Contatti	Ruolo/funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte PNRR	Risorse dedicate alla gestione dell'intervento PNRR	Ordine di servizio (o analogo provvedimento di assegnazione)
				• rendicontazione periodica delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano e del conseguimento di milestone e target, attestandone la regolarità; • trasmissione, attraverso il sistema informativo ReGiS, delle informazioni e dei dati per la rendicontazione delle spese e/o del conseguimento di milestone e target al Servizio Centrale per il PNRR • tenuta della contabilità delle richieste di trasferimento fondi e delle rendicontazioni delle spese e dei M&T, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per il trasferimento dei fondi; • collaborazione con l'Ufficio del Servizio centrale per il PNRR preposto al controllo, con l'Unità di Missione per la valutazione e l'Unità di audit per le verifiche di competenza.		



Al fine di fornire una chiara rappresentazione delle altre strutture del Ministero della Giustizia e di altre Amministrazioni che sono direttamente coinvolte nell'attuazione degli interventi PNRR, si riporta di seguito una matrice di associazione con le misure di competenza previste dal piano.

Missione e Componente	Misura (investimento/riforma)	Articolazioni coinvolte
M1C1	Riforma 1.4 Giustizia civile	- Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale per gli affari interni - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione dei Sistemi Informativi Automatizzati - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa - Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile (ex art. 1 c. 37bis L. 206/2021)
M1C1	Riforma 1.5 Giustizia penale	- Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione dei Sistemi Informativi Automatizzati - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa - Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale (ex art. 2 c.16 L. 134/2021)
M1C1	Riforma 1.6 Insolvenza	- Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale per gli affari interni
M1C1	Riforma 1.7 Giustizia tributaria	- Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo - Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Generale della giustizia tributaria
M1C1	Riforma 1.8 Digitalizzazione della giustizia	- Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale per gli affari interni - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa - Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati
M1C1	Investimento 1.8 Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi	- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Direzione generale del bilancio e della contabilità - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati



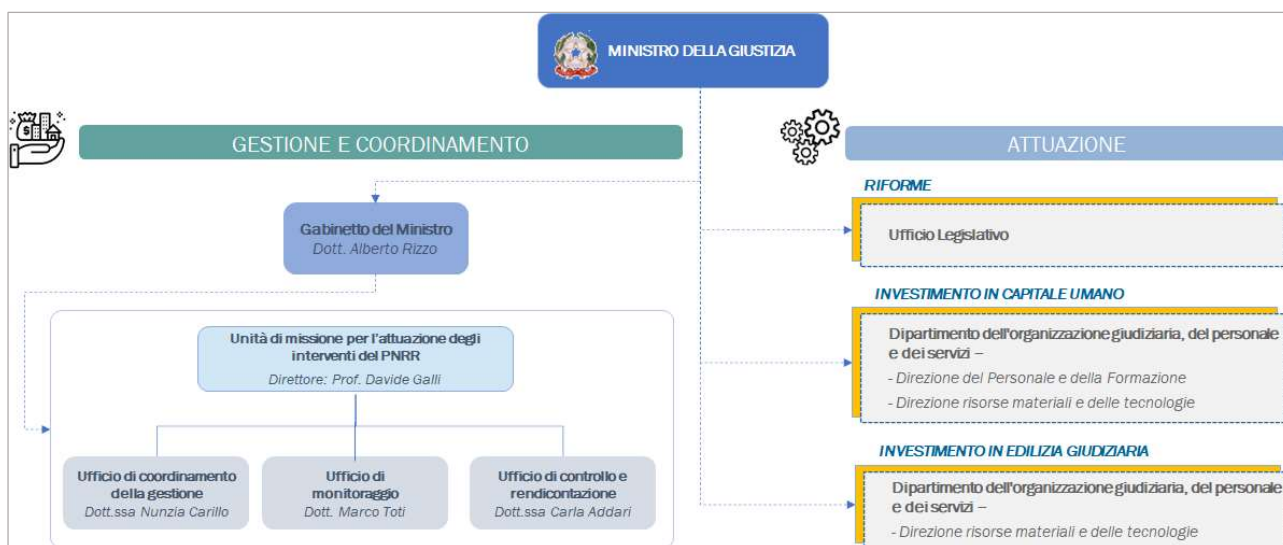
Missione e Componente	Misura (investimento/riforma)	Articolazioni coinvolte
M2C3	Investimento 1.2 Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie

Le articolazioni ministeriali sopra richiamate sono state formalmente investite della responsabilità riconosciuta per l'attuazione degli interventi di competenza tramite l'emanazione del Decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2022 recante "Individuazione delle articolazioni ministeriali competenti per materia alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi assegnati al Ministero della Giustizia in ambito PNRR". In particolare:

- Per la realizzazione degli interventi a titolarità del Dicastero, la competenza è attribuita, nello specifico, al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione per la Missione M1 componente C1, intervento 1.8 "Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare la disparità fra i tribunali".
- Per la realizzazione degli interventi a regia, Missione M2 componente C3, intervento 1.2 "Efficientamento degli edifici giudiziari", in cui sono soggetti attuatori i Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche, il Comune di Venezia e l'Agenzia del Demanio, la competenza è affidata al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie.
- Per gli interventi relativi al Fondo Complementare di cui all'art. 1 comma 2 lett. g) D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021, la competenza è affidata al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale per la gestione dei beni, servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

Per quanto concerne la definizione e l'attuazione delle Riforme, le attività dell'Unità si svolgono in coordinamento con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio Legislativo, mentre le attività di rilevazione e analisi statistica dei dati inerenti agli impatti derivanti dall'attuazione degli interventi, richiedono il costante supporto della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DGSTAT) del Dipartimento transizione digitale della giustizia, analisi statistica e politiche di coesione.

La seguente Figura riporta le principali articolazioni organizzative interne coinvolte nell'attuazione.



2.2.1 Descrizione personale interno

All'Unità di Missione è preposto un Direttore Generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2022, registrato presso la Corte dei Conti al n. 503 del 4 marzo 2022. Ai 3 Uffici dirigenziali di livello non generale sono preposti 3 dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale.

All'Unità di Missione è assegnato il contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e gli sono state assegnate in particolare n. 15 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato con DPCM 28 luglio 2021 recante *"ripartizione del contingente di 420 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 tra le amministrazioni titolari di interventi PNRR"*.

Con Bando di concorso Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale "Concorsi ed esami" n. 64 del 13 agosto 2021 è stata avviata la procedura di reclutamento di tale personale, e il giorno 7 dicembre 2021 è stata pubblicata la graduatoria definitiva. Come si evince, dal funzionigramma alla data di adozione del presente Si.Ge.Co. risultano in servizio 12 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato.

È stata, inoltre attivata una unità di supporto costituita da tre profili di assistente giudiziario appartenenti alla seconda area professionale, assegnati in mobilità temporanea presso l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR.

2.2.2 Descrizione personale esterno

Oltre al personale in servizio presso il Ministero della Giustizia e al contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR non si è avvalsa del supporto di esperti esterni nella fase di avvio.

Tuttavia, con DPCM 28 luglio 2021, “recante ripartizione delle risorse finanziarie del fondo previsto dall'art. 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021 tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR”, il Ministero della Giustizia è risultato assegnatario di risorse pari a 100.050,00 euro nell'anno 2021 e 300.000,00 euro negli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi.

La procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi è in corso di definizione.

3 STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO

3.1 Sistema informativo di scambio elettronico dei dati

Al fine di supportare i processi di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, come previsto dall'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mette a disposizione il sistema informativo ReGiS.

Il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

Il Ministero della Giustizia ha scelto di avvalersi del sistema ReGiS per tutti gli interventi di competenza in quanto non dispone allo stato attuale di un proprio sistema informativo in grado di garantire la registrazione e la gestione delle informazioni in coerenza con i dettami del Reg. (UE) 241/2021 e delle disposizioni in materia di monitoraggio di cui al DM 15 settembre 2021 oltre a garantire il trasferimento dei dati al Servizio centrale per il PNRR.

3.1.1 Descrizione della soluzione applicativa

Il sistema ReGiS si basa su un'architettura modulare, disegnata in linea con i processi amministrativi di programmazione, attuazione, gestione contabile, rendicontazione e controllo del PNRR e consente, a ciascun profilo abilitato, di compiere all'interno dei diversi moduli le specifiche attività di competenza, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo adottato dall'Amministrazione. I moduli funzionali e i componenti consentono di acquisire dati e documenti, offrendo ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione delle misure uno strumento per la gestione ed il controllo dello stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati e più in particolare:

- a livello finanziario, attraverso la rilevazione delle spese sostenute per l'attuazione dei singoli interventi in attuazione delle misure e degli investimenti;
- a livello fisico, attraverso la rilevazione degli appositi indicatori;
- a livello procedurale, attraverso la rilevazione delle varie fasi attuative;
- a livello di milestone e target, mediante la rilevazione del grado di avanzamento e di conseguimento.

L'accesso avviene via web dall'indirizzo <https://regis.rgs.mef.gov.it> tramite utenze assegnate ai soggetti che vi operano in considerazione del ruolo individuato nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo.

Il sistema è interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell'invio dei dati.

Le informazioni e i dati di avanzamento sono rilevati a livello di dettaglio da parte dei soggetti attuatori in quanto responsabili della realizzazione operativa degli interventi e inviati al MEF - Servizio Centrale per il PNRR (responsabile del monitoraggio complessivo del Piano) a seguito di validazione

da parte del responsabile dell'Unità di Missione (responsabile del monitoraggio dell'attivazione delle risorse e della selezione dei progetti di rispettiva competenza e del monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di propria responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target), in coerenza con le strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti, come delineati nel DPCM del 15 settembre 2021 relativo alla definizione delle modalità, tempistiche e strumenti per la rilevazione di dati.

4 PROCEDURE ATTUATIVE

4.1 Raccordo con il Servizio centrale per il PNRR

La gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede l'adozione di un modello di governance multilivello, con una struttura a livello centrale cui è affidata la responsabilità del coordinamento operativo, ovvero il Servizio centrale per il PNRR del MEF, istituito ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, mentre la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR è in capo alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, cui spetta il compito primario di presidiare e vigilare costantemente sull'esecuzione degli interventi di propria competenza, al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi e milestone entro le tempistiche stabilite. In particolare, le Unità di Missione istituite presso le Amministrazioni Centrali responsabili degli interventi PNRR, secondo quanto previsto dalla legge, hanno il compito di accompagnare e supervisionare l'attuazione del Piano attraverso la verifica del raggiungimento di milestone e target, la valutazione e la rendicontazione del loro conseguimento, supportando, in questo modo, il Servizio centrale per il PNRR nel processo di rendicontazione alla Commissione europea.

Come sopra segnalato, l'Unità di Missione per il PNRR istituita presso il Ministero della Giustizia con decreto dell'11 novembre 2021, rappresenta quindi il punto di contatto del Ministero della Giustizia con il Servizio centrale per il PNRR (c.d. *Single Contact Point* con la Commissione europea) in relazione agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241. Nel corso dell'intero periodo di attuazione del PNRR, l'Unità di Missione assicura il coordinamento con le strutture di governance centrali del Piano (in particolare il Servizio centrale per il PNRR), adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dal livello di coordinamento centrale, in particolare dal Servizio centrale per il PNRR.

Il raccordo tra l'Unità di Missione e il Servizio centrale per il PNRR si esplica, in primo luogo, ai fini degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e dallo stesso PNRR, con riferimento alla trasmissione periodica di:

- dati di avanzamento finanziario, fisico, procedurale degli interventi previsti;
- informazioni e dati circa l'avanzamento del processo di conseguimento di target e milestone;
- relazioni di monitoraggio e cronoprogrammi attuativi previsti dal PNRR;
- esiti dei controlli eseguiti, mediante la messa a disposizione della documentazione amministrativa/tecnica e finanziaria necessaria per i controlli di competenza del Servizio centrale per il PNRR;
- rendicontazione di spesa, milestone e target ai fini delle richieste di pagamento (trasferimento fondi erogazione delle risorse);
- dati necessari per la quantificazione semestrale degli indicatori comuni e delle altre variabili richieste agli artt. 29 e 30 del Regolamento (UE) 241/2021;

- informative circa gli eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare gli interventi finanziati;
- trasmissione del Si.Ge.Co. e relativi aggiornamenti/modifiche in relazione ad eventuali cambiamenti del contesto organizzativo e normativo-procedurale o ad avvicendamenti del personale preposto.

Le attività di raccordo tra Servizio centrale per il PNRR e Unità di Missione riguardano inoltre i seguenti ambiti di attività:

- l'attivazione delle iniziative di assistenza tecnica, per le quali è prevista un'istruttoria del MEF sui fabbisogni espressi, a valle della quale viene redatto uno specifico Piano annuale delle Attività per ciascuna delle società attivabili (CdP, Invitalia, Sogei/EUTALIA-Studiare Sviluppo);
- la partecipazione al Tavolo di coordinamento per il monitoraggio e la valutazione del PNRR, istituito ai sensi della determina n. 56 del 9 marzo 2022, in modo da assicurare il necessario presidio delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi;
- la partecipazione al Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR, istituito ai sensi della determina n. 57 del 9 marzo 2022, per garantire il presidio delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi;
- la divulgazione alle Strutture attuatrici e ai Soggetti attuatori degli orientamenti e indirizzi forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché trasferimento al Servizio centrale del PNRR di eventuali quesiti o criticità individuate dalle Strutture attuatrici e/o Soggetti attuatori al fine di assicurare l'individuazione di soluzioni idonee alla corretta ed efficace esecuzione degli interventi/progetti;
- il supporto nelle interlocuzioni con gli organismi nazionali (Unità di audit PNRR, Unità di Missione PNRR, Corte dei conti italiana, ANAC, Guardia di Finanza) ed europei (Commissione europea, OLAF, Corte dei conti europea, Procura europea) preposti al controllo;
- la predisposizione di informative utili ai fini dei diversi momenti di coordinamento e confronto istituiti a livello nazionale.

4.2 Selezione dei Progetti

L'individuazione degli interventi di competenza del Ministero della Giustizia è avvenuta nella fase di predisposizione del PNRR.

Gli interventi ad oggi finanziati sono stati, pertanto, selezionati in data antecedente alla costituzione dell'Unità di Missione e all'adozione del Si.Ge.Co. Conseguentemente, si prevede una formalizzazione ex post delle verifiche svolte in relazione al soddisfacimento dei seguenti criteri coerenti con gli obiettivi del PNRR:

- il rispetto delle condizionalità ovvero la coerenza dell'intervento con gli elementi di programmazione di dettaglio della misura (es. compatibilità del cronogramma di progetto con milestone e target definiti a livello di misura);
- il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dal PNRR quali ad esempio il contributo ai tagging ambientale e digitale o agli indicatori comuni associati alla misura;
- il rispetto del principio del DNSH (*Do No Significant Harm*);
- il rispetto dei principi trasversali (parità di genere, politiche per i giovani, riduzione del divario territoriale, disabilità).

Per quanto attiene alla misura M2_C3_1.2 “Efficientamento degli edifici giudiziari” ai fini della definizione degli elementi caratterizzanti l’investimento, il Ministero della Giustizia ha proceduto ad una mappatura degli edifici giudiziari oggetto di intervento tenuto conto dei seguenti criteri:

- priorità temporale in base alle criticità strutturali e al deterioramento dell’edificio;
- localizzazione territoriale dell’intervento;
- rilevanza funzionale dal punto di vista del numero giornaliero di accessi;
- durata dell’intervento compatibile con la durata del PNRR;
- costo dell’intervento.

Con riferimento a ciascun intervento individuato è stato altresì identificato – per competenza giuridica o territoriale - un soggetto attuatore (Provveditorati alle Opere Pubbliche facenti capo al MIMS, il Comune di Venezia e l’Agenzia del Demanio) con il quale è stato stipulato uno specifico Accordo ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso dell’investimento 1.8 “Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi” a titolarità del Ministero della Giustizia, il Decreto-legge 80/2021 ha stabilito le modalità di attuazione e il cronoprogramma di spesa.

4.2.1 Elementi comuni di ammissibilità dei progetti

In ottemperanza agli artt. 4, 5 e 17 del regolamento (UE) 2021/241 e ai criteri di selezione previsti per i singoli strumenti attuativi degli investimenti del Piano, nonché alla disciplina nazionale e comunitaria - al fine di garantire la compliance delle procedure di selezione con i principi generali e trasversali del Next Generation EU fondanti il PNRR, gli atti emanati nell’ambito delle procedure di attivazione, nonché le circolari e le linee guida adottate dall’Amministrazione titolare contengono tutte le indicazioni e le previsioni volte a garantire, sia nella fase di selezione dei progetti sia nella fase di attuazione degli stessi, il rispetto ed il perseguimento dei principi e degli obblighi specifici.

Come sopra segnalato, in relazione alla specificità degli interventi, il Ministero della Giustizia fornisce disposizioni operative alle articolazioni ministeriali coinvolte nell’attuazione e ai soggetti attuatori al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle condizionalità del PNRR, nonché il loro recepimento negli atti o provvedimenti funzionali all’attuazione del progetto.

Pertanto, gli atti emanati nell’ambito delle procedure di attivazione e volti all’individuazione/selezione dei singoli interventi da finanziare sul PNRR prevedono il rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- **Obbligo di conseguimento di milestone e target.** I dispositivi amministrativi per l’attuazione degli interventi contengono indicazioni operative per la verifica del raggiungimento di milestones e target indicati dal CID per singolo investimento, con eventuale previsione di adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa. Al riguardo i Soggetti attuatori garantiscono il rispetto del quadro economico e del cronoprogramma di spesa approvato e il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati secondo gli indicatori di M&T, fornendo le informazioni necessarie, anche relative a stati intermedi, volte a permettere il monitoraggio dello stato procedurale e fisico degli investimenti e, conseguentemente, la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di M&T, delle relazioni e dei documenti sull’attuazione dei progetti.

Sono incluse nei provvedimenti attuativi clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati, con conseguente riassegnazione delle somme compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea, ai

sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 del luglio 2021, n. 108.

- **Principio DNSH.** Il dispositivo attuativo per i singoli interventi contiene indicazioni volte al rispetto del principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (c.d. *Do No Significant Harm*). Ai sensi dell'art. 5, par. 2 del regolamento (UE) 2021/241, tutte le misure del PNRR devono essere conformi al principio DNSH con riferimento ai sei obiettivi ambientali ritenuti prioritari in ambito UE, di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (c.d. "Regolamento Tassonomia"), come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021. In particolare, i sei obiettivi ambientali cui si applica il principio in esame, ai sensi del citato art. 9 del Regolamento Tassonomia sono i seguenti:
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
 - transizione verso un'economia circolare;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
 - protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il Ministero della Giustizia per gli interventi di competenza intende fare riferimento alla "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" ("Guida DNSH") di cui alla circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. La Guida DNSH, in particolare, indica:

- Il regime DNSH associato a ciascuna misura: regime 1, ovvero la misura deve contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, o regime 2, ovvero la misura deve limitarsi a "non arrecare danno significativo";
 - Le schede tecniche, associate puntualmente ad ogni misura come indicato nella Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche (pag. 14 della Guida DNSH), relative a ciascuna "area di intervento", nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica *ex-ante*, *in itinere* ed *ex-post*.
- **Tagging ambientale e digitale.** Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, all'art. 18, par. 4, lettera e), è previsto che il PNRR fornisca una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste siano in grado di rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), ovvero di contribuire alla transizione verde e digitale sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'Allegato VI dello stesso regolamento.

In base ad analisi statistico-economiche effettuate ex ante, la Commissione europea ha definito una metodologia per la marcatura digitale e climatica, associando ad alcuni campi di intervento un coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale e verde e ne ha trasposto i risultati nell'allegato di cui si discorre. Tale allegato fornisce infatti un elenco di campi cui sono associati i seguenti coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici e ambientali: 0%; 40%; 100%. Una volta assegnato il singolo progetto di investimento ad uno specifico campo di intervento, è automaticamente associata una percentuale di valorizzazione del tagging climatico o digitale.

Ove pertinente, i provvedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati con il PNRR indicano il rispetto dei coefficienti di tagging digitale o climatici associati ai relativi investimenti. Le Direzioni generali responsabili degli investimenti e il Soggetto attuatore - con



la supervisione dell'Unità di Missione (in particolare dell'Ufficio di Coordinamento della Gestione) – verificano che in corso d'opera vi sia rispondenza del progetto al campo di intervento individuato, assicurando la conformità ai requisiti previsti dal PNRR per la misura d'appartenenza, segnalando eventuali sottostime o sovrastime del coefficiente.

- **Parità di genere e valorizzazione dei giovani.** Il rispetto e la promozione della parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani, nonché l'inclusione lavorativa delle persone disabili, sono gli ulteriori principi trasversali di cui tener conto, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2021/241, al fine di garantire l'attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni. Le principali specifiche operative per tale adempimento sono desumibili dall'art. 47, comma 4, decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, con il quale si dispone che nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, siano previste specifiche clausole dirette all'inserimento (come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta) di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani - con età inferiore a trentasei anni - e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo conto, tra l'altro, dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Per un approfondimento operativo in materia, si rimanda al Decreto del 7 dicembre 2021 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità - (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 309 del 30-12-2021) contenente le "Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", in attuazione dell'art. 47, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.
- **Riduzione dei divari territoriali.** Le riforme e gli investimenti del PNRR contribuiscono alla riduzione dei divari territoriali in considerazione del fatto che - come espressamente riportato all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 - la coesione sociale e territoriale rappresenta uno dei pilastri europei di cui si compongono le aree di intervento di pertinenza europea alle quali l'applicazione del Dispositivo di ripresa e resilienza fa riferimento. A tal fine, è stata prevista la "clausola del 40%", introdotta in sede di conversione del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, e s.m.i., all'art. 2, comma 6-bis, della legge del 29 luglio 2021, n. 108, Allegato parte 1, che prevede esplicitamente l'obbligo a carico delle Amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR di assicurare che almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. Ai sensi della circolare del Ministro per il Sud del 15 ottobre 2021, n. prot. 1724, la verifica del rispetto di tale clausola - ad opera delle Amministrazioni titolari di interventi - viene effettuata mediante la previsione in tutti i provvedimenti attuativi, ovvero ogni altra modalità per la presentazione, valutazione e selezione delle proposte progettuali, degli interventi da finanziare, di criteri di selezione e ammissibilità al finanziamento che assicurino la ripartizione territoriale delle risorse con una riserva di almeno il 40% della dotazione complessiva dell'intervento in favore dei territori delle regioni del Mezzogiorno. In termini di metodologia seguita per l'allocazione territoriale degli investimenti finanziati dal

Dispositivo per la ripresa e resilienza, essi possono essere suddivisi in tre categorie di interventi: quelli individuati esplicitamente all'interno del PNRR (a cui non si applica il criterio allocativo parametrico a livello territoriale); quelli allocabili territorialmente tramite atti amministrativi e/o avvisi e bandi; in ultimo, le risorse non allocabili territorialmente.

- **Sana gestione finanziaria.** I dispositivi attuativi prevedono il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 (da ora in poi soltanto “regolamento (UE, Euratom) 2018/1046”) e nell’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del medesimo regolamento (UE) 2021/241.

Le articolazioni ministeriali coinvolte nell’attuazione e i soggetti attuatori provvedono ad attuare quanto necessario per garantire la sana gestione finanziaria sulla scorta delle indicazioni che vengono fornite dall’Unità di Missione. Il recupero delle somme indebitamente percepite è curato dall’Ufficio di Rendicontazione e Controllo, come descritto nel paragrafo 4.8.4.

- **Comunicazione e informazione.** Il dispositivo attuativo del singolo intervento deve contenere indicazioni operative circa gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse Next Generation EU ovvero attraverso una specifica identità grafica. Al fine di attuare queste disposizioni, le articolazioni ministeriali coinvolte nell’attuazione ed i Soggetti attuatori - con l’eventuale supporto dell’Unità di Missione (in particolare dell’Ufficio di Coordinamento della Gestione) – garantiscono il rispetto di tali obblighi per i quali si rimanda al capitolo 5.
- **Conservazione della documentazione** Il dispositivo attuativo del singolo intervento contiene indicazioni operative sul rispetto dell’obbligo di conservazione, anche ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, della documentazione progettuale, cartacea o digitale, che - nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal presente Si.Ge.Co. - è messa prontamente a disposizione - da parte delle articolazioni ministeriali coinvolte nell’attuazione e dei soggetti attuatori - su richiesta dell’Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’art. 129, par. 1, del regolamento (UE; Euratom) 2018/1046. Le articolazioni ministeriali coinvolte nell’attuazione e i Soggetti attuatori - con l’eventuale supporto dell’Unità di Missione - garantiscono la conservazione e la pronta disponibilità della suddetta documentazione inerente agli adempimenti di competenza. L’Unità di Missione - a sua volta - garantisce la conservazione e la pronta disponibilità di tutta la documentazione relativa alle attività di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo di propria competenza.
- **Ammissibilità e tracciabilità delle spese.** Gli atti emanati nell’ambito delle procedure di attivazione, nonché le circolari e le linee guida contengono indicazioni precise sulle tipologie di spesa ammissibili per l’individuazione dei progetti da finanziare in modo che:



- la spesa risulti coerente con le finalità previste dalla misura e rispetti i vincoli definiti secondo la missione e la componente del PNRR all'interno della quale si colloca l'investimento;
- sia presente il riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), nei limiti di quanto non diversamente stabilito dalla normativa PNRR e dai relativi provvedimenti attuativi o circolari;
- per ogni progetto sia puntualmente tracciato nei sistemi informatici gestionali l'importo dell'IVA, in quanto non incluso ai fini della rendicontazione a valere sul PNRR;
- si rispetti il divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 e alla circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33.

Nello specifico ambito di intervento inerente alla misura M2C3 inv. 1.2., ai fini della tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, con nota MEF-RGS 289398 del 25 novembre 2021 è stata prevista l'attivazione dei seguenti conti di contabilità speciale in favore dei Provveditorati alle Opere Pubbliche coinvolti nell'attuazione, in particolare:

- N. 6305 - PNRR_ Provv. Oo.pp. Piemonte- Val d'Aosta- Liguria;
- N. 6306 - PNRR_ Provv. Oo.pp. Veneto – Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia;
- N. 6307 - PNRR_ Provv. Oo.pp. Lombardia - Emilia-Romagna;
- N. 6308 - PNRR_ Provv. Oo.pp. Toscana – Marche Umbria;
- N. 6309 - PNRR_ Provv. Oo.pp. Lazio – Abruzzo -Sardegna;
- N. 6310 - PNRR_ Provv. Oo.pp. Campania – Molise – Puglia - Basilicata;
- N. 6311 - PNRR_ Provv. Oo.pp. Sicilia – Calabria.

Per quanto riguarda l'Agenzia del Demanio e il Comune di Venezia, si rileva come gli stessi operino sui seguenti conti di Tesoreria Unica:

- Conto n. 012108 Agenzia Del Demanio;
- Conto n. 61958 Comune di Venezia.

Nell'ambito degli interventi a titolarità, la tracciabilità delle spese è garantita attraverso l'utilizzo del conto di contabilità speciale n. 6286 denominato PNRR- Ministero Giustizia.

4.3 Attuazione dei Progetti

L'attuazione dei progetti e delle riforme sono presi in carico dalle singole articolazioni ministeriali competenti per materia oggetto degli interventi, così come indicato nella matrice di assegnazione (Cfr. Par. 2.2). L'Ufficio di Coordinamento della Gestione dell'Unità di Missione svolge attività di presidio sull'attuazione dei progetti e delle riforme, conformemente a quanto descritto nel paragrafo 2.

4.3.1 Schemi di convenzioni/disciplinari con il Soggetto attuatore

Con specifico riferimento agli interventi a regia di competenza del Ministero della Giustizia, consistenti nella misura M2_C3_1.2 "Efficientamento degli edifici giudiziari", a seguito della formalizzazione del finanziamento, l'articolazione ministeriale coinvolta nell'attuazione degli interventi di edilizia giudiziaria informa i Soggetti degli obblighi derivanti dall'inclusione del progetto nel PNRR, attraverso la sottoscrizione di un accordo ex art 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, con il predetto accordo il Soggetto attuatore assume la responsabilità e accetta l'insieme di obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione.

L'Unità di Missione e le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione dell'intervento garantiscono - anche attraverso l'elaborazione di linee guida - che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni ivi comprese le istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese. Il Soggetto attuatore è, quindi responsabile dell'avvio e dell'attuazione e opera, di norma, attraverso la propria struttura ordinaria di gestione amministrativa, anche avvalendosi, laddove ritenuto opportuno, delle strutture esistenti dedicate all'attuazione di programmi e/o progetti finanziati da altre risorse europee o nazionali.

L'attività di sottoscrizione degli accordi è stata svolta dall'articolazione ministeriale coinvolta nell'attuazione antecedentemente alla costituzione dell'Unità di Missione. Per le sottoscrizioni future, tale attività sarà svolta dalla medesima articolazione secondo le indicazioni contenute nel presente Si.Ge.Co la cui attuazione sarà verificata dall'Ufficio di Coordinamento della Gestione dell'Unità di Missione.

L'investimento M1_C1 1.8 "Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi" è attuato esclusivamente da parte del Ministero della Giustizia con il coinvolgimento di diverse articolazioni competenti. Pertanto, non è prevista la stipula di convenzioni o l'emanazione di disciplinari. Tuttavia, al fine di garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal PNRR, l'Unità di Missione per il tramite dell'Ufficio di Coordinamento della Gestione assicura un raccordo e una supervisione continuativa delle procedure e delle modalità attuative poste in essere dalle predette articolazioni.

4.3.2 Avvio delle attività

Le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione e i soggetti attuatori, con la supervisione dell'Unità di Missione (in particolare dell'Ufficio di Coordinamento della Gestione), garantiscono il tempestivo avvio degli investimenti e delle riforme di competenza del Ministero della Giustizia in relazione a quanto previsto dai dispositivi attuativi specifici e comunque in coerenza con le tempistiche stabilite dal Piano. L'Ufficio di Coordinamento della Gestione presidia in modo continuativo l'avanzamento delle misure e dei relativi milestone e target, anche al fine di fornire informative agli organi amministrativi e politici dell'Amministrazione stessa e al Servizio centrale per il PNRR, vigilando costantemente su eventuali ritardi, criticità attuative e azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi PNRR.

In particolare, le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione ed i soggetti attuatori, nella fase di avvio provvedono a:

- dare piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma; inoltre, garantisce la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del Piano;
- individuare i Soggetti realizzatori, ossia i soggetti e/o gli operatori economici a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento, da individuare nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (ad esempio in materia di appalti pubblici o in materia di accordi con partner e/o enti in house).

Anche nel rispetto delle modalità definite dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, l'Unità di Missione sulla base dei dati comunicati dalle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione e/o dai Soggetti attuatori, supervisiona l'avvio delle attività degli investimenti e delle riforme.

Con particolare riferimento alle richieste di erogazione a titolo di anticipazione, poste in essere ex art.2 c 2 D.M. 11 ottobre 2021, l'Ufficio di Coordinamento della Gestione verifica la correttezza della documentazione ricevuta, inclusa l'attestazione di regolare inizio delle attività trasmessa dai Soggetti attuatori, e provvede eventualmente ad inoltrare richiesta di integrazione degli atti mancanti per assicurare il rispetto dei principi del Piano.

4.3.3 Procedure di individuazione dei realizzatori di opere, erogatori di servizi e fornitori di beni

Nell'espletamento delle procedure di individuazione dei Soggetti presso i quali acquisire lavori, servizi e forniture eventualmente necessari per la realizzazione degli interventi di competenza, le Direzioni generali responsabili dell'attuazione e i Soggetti attuatori, con la supervisione dell'Unità di Missione, in particolare dell'Ufficio di Coordinamento della Gestione, assicurano il rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tenuto conto delle semplificazioni appositamente introdotte dal legislatore con il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Nell'ambito delle già menzionate procedure è inoltre garantito il rispetto delle condizionalità previste dal Next Generation EU, in particolare del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, e del principio della valorizzazione dei giovani e della riduzione dei divari di genere e territoriali.

4.3.4 Tipologie di Spese ammissibili del Soggetto Attuatore

Per ciascun investimento di competenza, l'Unità di Missione e le Direzioni responsabili dell'attuazione forniscono ai soggetti attuatori specifiche disposizioni in materia di spese ammissibili per il PNRR, tenendo conto delle diverse condizioni applicabili. Una spesa per essere considerata ammissibile deve, in primo luogo, risultare coerente con le finalità previste dall'intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento PNRR di riferimento.

Nell'indicare le tipologie di spesa finanziabili per la realizzazione degli interventi, si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria applicabile, nonché - ove applicabile - alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei (SIE).

In linea generale, le indicazioni circa l'ammissibilità delle spese rispettano:

- le specifiche disposizioni regolamentari in materia di eleggibilità della spesa;
- la normativa europea applicabile;
- le specifiche disposizioni eventualmente predisposte dall'Unità di Missione;
- i principi generali di ammissibilità che prevedono, tra l'altro, che la spesa deve essere pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata nell'ambito di ciascun investimento.

In particolare, in tema di ammissibilità delle spese - in assenza di disposizioni specifiche per il PNRR - occorre far riferimento alla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

La spesa, affinché possa essere ritenuta ammissibile, deve essere:

1. **pertinente** ed imputabile ad un intervento/progetto PNRR;

2. **effettivamente sostenuta** dal Soggetto attuatore **e comprovata da fatture quietanzate** o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, fatti salvi i casi di adozione delle Opzioni di Costo Semplificato (OCS) di cui alla nota EGESIF_14-0017;
3. **sostenuta nel periodo di ammissibilità** delle spese: l'art. 17 del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, recita, tra l'altro, che *“sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento”*;
4. **tracciabile e verificabile** attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere b), c), d), e), f) e j), del regolamento (UE) n. 480/2014;
5. **contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge** ed ai principi contabili.

Nell'ambito delle spese per imposte e tasse, l'importo dell'IVA **non è** incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione europea. L'importo dell'IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sul punto si può far riferimento all'art. 15, comma 1, del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020 secondo cui *“l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”*. Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 *“tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi”*.

Le spese di **assistenza tecnica** non possono essere imputate alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione. Per assistenza tecnica si intendono tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti.

Per contro, sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti i servizi di supporto tecnico-operativo specificatamente destinati a realizzare i singoli progetti. L'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti *“se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto”*. Si tratta di spese di consulenza specialistica ossia servizi professionali altamente qualificanti e non riferiti allo svolgimento di attività ordinarie.

Per quanto attiene ai costi del personale delle amministrazioni titolari di interventi, si rinvia al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare all'art. 1 in base al quale *“le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”*. Le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le Amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR sono indicati nella circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4.

4.3.5 *Tenuta e conservazione documentale*

L'Unità di Missione per il coordinamento del PNRR vigila affinché i Soggetti attuatori ed eventualmente ulteriori soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi siano opportunamente informati circa l'obbligo di conservazione e archiviazione della documentazione di progetto, anche in formato elettronico, al fine di garantire che - per la verifica dell'attuazione dei progetti - la documentazione stessa sia nella piena ed immediata disponibilità del Ministero della Giustizia, della Ragioneria generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di Missione NG-EU e Unità di audit), della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di consentire l'espletamento delle attività di monitoraggio, verifica e controllo. In particolare, negli accordi stipulati con i Soggetti attuatori sono esplicitati i suddetti obblighi di conservazione ed archiviazione della documentazione di progetto, imponendo, ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione degli interventi del PNRR l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, par. 1 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Ai sensi dell'art.1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di assicurare anche l'archiviazione, la conservazione e la corretta tenuta della documentazione di progetto in relazione a tutte le fasi di attuazione degli interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso disponibile ReGiS, un apposito sistema informatico in grado di garantire le esigenze proprie del PNRR in termini di conservazione, non ripudiabilità, accessibilità ed archiviazione dei documenti.

La conservazione della documentazione progettuale è garantita, altresì, tramite l'utilizzo del sistema di protocollazione Calliope in uso presso il Ministero della Giustizia in conformità alle prescrizioni giuridiche nazionali in materia di archiviazione di documenti digitali presso la Pubblica amministrazione.

L'Unità di Missione ha inoltre predisposto un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la gestione finanziaria, la verifica del conseguimento di M&T e l'audit, mediante la creazione e implementazione di fascicoli di progetto, a consultazione riservata. Il predetto *repository* prevede l'archiviazione della documentazione predisposta nel corso delle diverse fasi di attuazione degli interventi finanziati. La documentazione può prevedere due formati:

- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili unicamente in formato elettronico, registrati in sistemi informatici conformi alle norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire la conformità alle prescrizioni giuridiche nazionali e la loro affidabilità ai fini di audit.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, l'Unità di Missione vigila affinché tutti i documenti giustificativi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento (periodo che interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione); l'Unità provvede inoltre, al termine del periodo di durata previsto dal DM del 18 novembre 2021, ad individuare l'organo di gestione competente per la conservazione della documentazione .

4.3.6 *Modifica e rimodulazione di un progetto*

Ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2021/241, tramite richiesta motivata, è possibile proporre modifiche agli interventi PNRR già avviati sulla base di circostanze oggettive. L'Allegato alla circolare

MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, descrive un iter procedurale finalizzato ad apportare modifiche e variazioni ai progetti PNRR. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale - al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate - è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento. Le procedure e le modalità operative per la modifica e rimodulazione degli interventi sono definite dall'Unità di Missione.

L'avvio della procedura di modifica di un intervento è di norma promossa dalle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione o dai soggetti attuatori attraverso la trasmissione all'Unità di Missione PNRR di una richiesta motivata. La richiesta, oltre a riportare tutte le informazioni relative agli interventi oggetto di modifica, illustra specificamente le motivazioni sottese alla proposta ed include la documentazione utile alla valutazione dell'istanza. Nel caso di interventi a regia, il Soggetto attuatore è tenuto a trasmettere, congiuntamente alla richiesta di modifica, la scheda progettuale rimodulata con evidenza degli elementi revisionati.

L'Unità di Missione, per il tramite dell'Ufficio di Coordinamento della Gestione, in raccordo con l'articolazione ministeriale coinvolta nell'attuazione, istruisce la richiesta di modifica valutandone la ricevibilità rispetto alla normativa di riferimento. In particolare, l'istruttoria prevede una verifica di ammissibilità/legittimità nei termini della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:

- la modifica non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- l'intervento e/o il progetto interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, nonché i termini di ultimazione già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.
- eventuali modifiche sostanziali anche impattanti sulle previsioni inerenti ai targets e alle milestones devono tener conto della possibilità da parte del Ministero di compensare a livello di misura con altri interventi già finanziati o da finanziare ex novo tenuto conto della dotazione finanziaria ancora da impegnare;
- il costo del progetto può essere rimodulato in aumento solo in caso di motivate esigenze di mercato (es. aumento significativo dei prezzi delle materie prime).

Nell'ambito dell'istruttoria inerente alla domanda di modifica/rimodulazione trasmessa dal Soggetto attuatore, l'Ufficio di Coordinamento della Gestione può chiedere l'invio di eventuale documentazione integrativa che deve essere trasmessa dal Soggetto attuatore entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

A completamento della predetta istruttoria:

- in caso di esito negativo, l'Unità di Missione comunica al Soggetto attuatore il mancato accoglimento della richiesta;
- in assenza di motivi ostativi, l'Unità di Missione, acquisito l'eventuale parere tecnico da parte dell'articolazione ministeriale coinvolta nell'attuazione, rilascia il nulla osta e predispone l'atto modificativo ai fini della sottoscrizione da parte dell'articolazione ministeriale coinvolta nell'attuazione e del Soggetto attuatore. L'Unità di Missione provvede, altresì, al caricamento delle modifiche sul sistema informativo ReGiS.

Nel caso degli interventi a titolarità l'istruttoria viene condotta dall'Ufficio di Coordinamento della Gestione in raccordo con le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione dell'intervento, al fine di valutare congiuntamente la fattibilità della rimodulazione proposta. Laddove l'istruttoria condotta si concluda positivamente, le modifiche sono registrate sul sistema informativo ReGiS.

4.3.7 Rinuncia, revoca e rettifiche finanziarie di un progetto

L'Unità di Missione, per il tramite dell'Ufficio di Coordinamento della Gestione nell'ambito delle procedure di attivazione e/o di apposite linee guida, definisce le cause di revoca / rettifiche finanziarie nonché le attività da porre in essere per la formalizzazione dei casi di revoca / rinuncia o rettifica finanziaria.

Revoca del finanziamento.

Le risorse assegnate possono essere revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi:

1. perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
2. violazione degli obblighi relativi al rispetto: dei principi trasversali; dei meccanismi di verifica individuati negli Accordi operativi (*Operational Arrangements*); dell'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR; delle norme di trasparenza; delle procedure interne di monitoraggio, controllo; della corretta conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
3. mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nella "scheda intervento";
4. mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento strumentale alla realizzazione della proposta (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).

Costituisce causa di revoca anche l'incorrere da parte del Soggetto attuatore o realizzatore in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Gli accordi di finanziamento contengono al loro interno le indicazioni relative alle cause di revoca totale o parziale dei benefici concessi e le eventuali clausole risolutive.

Nel caso in cui, a seguito dell'attività di monitoraggio o di controllo, gli Uffici competenti dell'Unità di Missione o i competenti organismi di audit identifichino eventuali inadempienze in termini di raggiungimento di milestone e target o di mancato rispetto dei principi PNRR nonché nel caso di frodi e irregolarità, l'Unità di Missione procede, in raccordo con la Direzione generale responsabile dell'attuazione, all'avvio del procedimento di revoca che può essere totale o parziale.

In prima istanza l'Unità di Missione provvede a comunicare al soggetto attuatore la revoca totale o parziale indicando un congruo termine per la presentazione di eventuali memorie e controdeduzioni. Nel caso di revoca parziale, contestualmente al provvedimento, l'Unità di Missione richiede anche la rimodulazione delle azioni progettuali assicurando il conseguimento degli obiettivi principali, delle milestones e target dell'intervento.

Il Soggetto attuatore, nei casi di revoca, non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel caso si sia provveduto all'erogazione totale o parziale del contributo, è tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti. Per gli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, l'eventuale disimpegno delle risorse del Piano avviene secondo quanto previsto dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, che comporta la riduzione o revoca delle risorse.

Rinuncia del finanziamento

Il Soggetto attuatore può rinunciare in tutto o in parte al finanziamento qualora nel corso della realizzazione delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse la realizzazione dell'intervento. In tal caso, il Soggetto attuatore è tenuto a trasmettere all'Unità di Missione, e per conoscenza all'articolazione ministeriale coinvolta nell'attuazione, l'atto formale di rinuncia al finanziamento, corredato da adeguata motivazione. L'Unità di Missione, sentita anche l'articolazione ministeriale coinvolta nell'attuazione, prende atto della rinuncia e provvede ad informarne il Servizio centrale per il PNRR. Il processo si conclude con l'aggiornamento delle modifiche sul sistema informativo ReGiS.

Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere tempestivamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

4.3.8 Fine attività e Chiusura di un progetto

Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, il Soggetto attuatore, o la Direzione coinvolta nell'attuazione, trasmette all'Ufficio di Coordinamento della Gestione una dichiarazione di chiusura corredata da una relazione finale e, per ogni contratto stipulato per la realizzazione del progetto, il certificato di collaudo o certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione, secondo il caso, e la rendicontazione finale di progetto.

La dichiarazione di chiusura attestante la conclusione del progetto deve contenere l'indicazione che:

- tutte le attività progettuali sono state realizzate secondo quanto previsto dal progetto approvato e dalle eventuali successive modifiche oggetto di formale autorizzazione da parte dell'Unità di Missione;
- il progetto risulta concluso dal punto di vista finanziario e fisico per quanto riguarda il perseguimento dei risultati prefissati;
- tutti i milestone e target sono stati conseguiti;
- tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) concernenti le spese ed i controlli relativi all'intervento in questione sono opportunamente conservati e a disposizione di tutti i controlli che potrebbero essere posti in essere;
- sia stato rispettato il principio DNSH e siano stati raggiunti gli obiettivi di tagging climatico e digitale, oltre alle priorità trasversali (ove previste).

L'Ufficio di Coordinamento della Gestione procede alla verifica delle informazioni trasmesse dal Soggetto attuatore o dalla Direzione responsabile dell'attuazione, valutandone la coerenza con quanto programmato e previsto dall'accordo stipulato.

Le eventuali economie di progetto, pari alla differenza tra dotazione finanziaria e spese sostenute e rendicontate, quale risultante dalla chiusura amministrativa dello stesso, vengono rimesse nella disponibilità del Ministero della Giustizia.

A seguito della suindicata dichiarazione di chiusura da parte del soggetto attuatore l'Unità di Missione provvede a darne altresì evidenza nel sistema informativo ReGiS.

4.4 Monitoraggio

L'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) ha previsto che *“Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”*.

Il successivo comma 1044 prevede che con DPCM siano poi definite le modalità operative di rilevazione dei dati di attuazione del PNRR, dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale sia a livello di sub-misura che di singolo progetto. Tale DPCM è stato adottato in data 15 settembre 2021 e stabilisce che le Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR sono responsabili, anche per il tramite delle strutture di cui all'art. 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti.

Inoltre, con circolare n. 27 del 21 giugno il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR ha emanato le *“Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR”* con le quali si forniscono indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS, con riferimento alla tipologia di informazioni rilevanti, alle principali funzionalità del sistema, ai soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio a livello centrale e territoriale ed ai rispettivi ruoli, alle tempistiche e modalità di utilizzo.

In estrema sintesi, il processo di monitoraggio del PNRR, supportato dal sistema informatico ReGiS, è rivolto a dare contezza del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano e dell'utilizzo delle relative risorse finanziarie, oltre che della messa in opera delle riforme dallo stesso previste.

In tale ottica, il processo di monitoraggio riguarda tutte le fasi attraverso cui il PNRR consegue i propri obiettivi e realizza attività e spese, rilevando informazioni e dati che attengono sia alla fase di programmazione delle misure e dei progetti (obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi indicatori di misurazione), sia alla loro fase di attuazione (iter procedurali di attivazione di misura e progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata).

I dati così rilevati vengono poi resi disponibili per le esigenze informative delle diverse Istituzioni nazionali ed europee interessate, mediante accesso ad apposita sezione conoscitiva del sistema ReGiS, nonché dei cittadini e degli altri stakeholders attraverso open-data fruibili sui siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte e sul portale dedicato al PNRR ItaliaDomani, accessibile sul web all'indirizzo <https://italiadomani.gov.it>.

Ai sensi delle predette disposizioni, il Ministero della Giustizia per il tramite dell'Ufficio di Monitoraggio assicura, in raccordo con le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione e i soggetti attuatori, il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione degli interventi e delle riforme, provvedendo a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR attraverso le funzionalità del sistema informatico ReGiS:

- i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme;
- il livello di conseguimento di milestone e target;
- gli avanzamenti rispetto alle tappe intermedie previste nella programmazione di dettaglio;
- ogni idonea documentazione a supporto riguardante atti e documenti amministrativi utili e funzionali al raggiungimento del risultato nonché relativi al puntuale e soddisfacente conseguimento dei valori del target e/o della milestone nonché di tutte le condizionalità associate, in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) concordati con la Commissione europea.

Il Ministero può inoltre prevedere, nel caso lo ritenesse necessario, attività di monitoraggio ulteriori, che consentano di verificare l'impatto qualitativo delle misure PNRR.

4.4.1 Procedure, modalità e tempistica di monitoraggio delle misure e dei progetti

I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di monitoraggio degli interventi PNRR in adempimento al disposto normativo richiamato nel paragrafo precedente sono:

- **Amministrazione centrali titolari delle misure**, sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi alle misure di cui sono titolari.
In particolare, entro il 20° giorno del mese successivo a quello di riferimento, ad aggiornare i dati registrati sul sistema, a validarli e renderli disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale del PNRR. All'aggiornamento e validazione dei dati provvedono le Unità di Missione PNRR istituite ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge n. 108 del 2021, che si coordinano con le strutture operative presso le medesime Amministrazioni, anche per l'espletamento dei controlli propedeutici al consolidamento dei dati sul sistema.
- **Soggetti Attuatori**, sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza. In particolare, provvedono, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.

La rilevazione dei dati avviene, come indicato dalla Circolare MEF n. 27/2022, tramite l'alimentazione delle seguenti sezioni del sistema informativo ReGiS:

1) Misure (investimenti o riforme): in questa sezione, le Amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR devono registrare tutte le informazioni relative alle misure/sub-misure di rispettiva competenza, sia a livello di programmazione (classificazione per missioni/componenti, risorse finanziarie, cronoprogrammi di spesa, milestone e target di riferimento, tagging climatico e digitale, indicatori comuni UE, ecc.), sia a livello di attuazione procedurale, fisica e finanziaria.

In particolare, a livello di attuazione delle misure le predette Amministrazioni debbono registrare nel sistema ReGiS le seguenti informazioni:

- **esecuzione procedurale**, vanno registrati gli atti attraverso i quali si è dato avvio alle procedure di attuazione delle misure, quali ad esempio: decreti di assegnazione delle risorse, emanazione di bandi/avvisi per la selezione dei progetti, convenzioni e ogni altro provvedimento propedeutico alla messa in opera della misura, come previsto nel cronoprogramma procedurale. Laddove pertinenti, i dati devono essere corredati con informazioni di tipo qualitativo riguardanti eventuali criticità o punti di attenzione. Tra gli elementi specifici da registrare in questa sezione figurano anche i dati su eventuali contenziosi aperti sugli atti di attivazione delle procedure e sulla loro esecuzione (es. ricorso avverso ai Bandi/Avvisi/Riparto fondi ecc.). Dei ricorsi vanno evidenziati, tra l'altro:
 - (i) estremi (data avvio, autorità giurisdizionale adita, sintesi delle doglianze del/i ricorrente/i, adunanze previste);
 - (ii) stima circa l'impatto degli stessi sul rispetto delle scadenze prefissate e sul conseguimento delle milestone/target correlati;
 - (iii) esiti degli stessi, con gli estremi delle decisioni intermedie e finali dei giudici. In questa sezione, vanno registrati gli estremi degli atti adottati ed acquisiti in apposita repository degli atti stessi, anche al fine di supportare il controllo amministrativo contabile ed il controllo di legalità da parte degli Uffici preposti;
- **realizzazione fisica**, le informazioni da registrare riguardano l'avanzamento materiale della misura/sub-misura attestato attraverso gli indicatori specifici appositamente definiti per ciascuna misura e censiti sul sistema ReGiS. In questa sezione vanno anche registrati i dati quantitativi (numerici) e qualitativi (se pertinenti) relativi alle fasi procedurali espletate, ad esempio, per le procedure di assegnazione delle risorse/selezione dei progetti, quante richieste sono pervenute, quante sono state approvate, la destinazione territoriale delle risorse, ecc.);
- **avanzamento finanziario**, i dati da registrare a livello finanziario attengono sostanzialmente a due livelli:
 - (i) trasferimenti effettuati in favore dei beneficiari/soggetti attuatori a fronte delle assegnazioni delle risorse/selezione dei progetti;
 - (ii) spesa sostenuta per la misura che rappresenta, di norma, la sommatoria della spesa sostenuta per i singoli progetti).

In relazione all'avanzamento finanziario registrato a livello di misura, le Amministrazioni titolari degli stessi devono anche provvedere ad aggiornare i relativi cronoprogrammi di spesa per renderli coerenti con la realtà operativa. Tale aggiornamento deve essere effettuato almeno due volte all'anno: entro il 10 marzo per l'adozione del Documento di Economia e Finanza ed entro il 10 settembre per l'adozione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza.

Nel caso delle riforme, i dati da registrare nel sistema attengono allo stato dell'arte delle norme primarie e/o secondarie che realizzano le riforme (con la registrazione degli atti rilevanti, es. schemi di norme/provedimenti, fase procedurale pertinente, atto finale adottato). Laddove le riforme abbiano anche un costo finanziato con risorse del PNRR, va rilevato il corrispondente avanzamento, come previsto per gli investimenti.

2) Milestone e Targets: in questa sezione, le Amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR devono registrare i dati relativi agli obiettivi previsti per le misure di loro competenza (Milestone e Target previsti nella Decisione di approvazione del PNRR) sia a livello di pianificazione (descrizione analitica degli obiettivi, tenuto conto anche delle prescrizioni contenute negli *Operational Arrangements*, scadenze previste), sia a livello di attuazione, con la registrazione delle informazioni

rilevanti concernenti il soddisfacente conseguimento di Milestone e Target, ivi compresa la registrazione degli atti corrispondenti (sia normativi che amministrativi) e di tutta la reportistica associata, idonea a tracciare tutto l'iter seguito per il conseguimento degli obiettivi, compresi gli step di controllo ed i relativi esiti, il tutto anche per supportare le conseguenti attività di rendicontazione e audit da parte delle competenti Istituzioni nazionali ed europee;

3)Progetti: in questa sezione, i Soggetti attuatori devono registrare tutte le informazioni rilevanti che riguardano i progetti di propria competenza. Tali informazioni riguardano in primo luogo il livello di pianificazione, con la registrazione dei dati relativi all'**anagrafica del progetto** (descrizione, finalità, costo, contributo al target della misura, localizzazione, codice unico di progetto – CUP, procedure di aggiudicazione, ecc.), al relativo **cronoprogramma procedurale**, ossia descrizione e tempistiche previste per l'espletamento delle fasi rilevanti per la messa in opera del progetto (atti amministrativi di approvazione, adempimenti contabili, acquisizioni di autorizzazioni/visti/licenze/pareri tecnici, procedure di gara per l'affidamento di lavori/forniture di servizi, stipula dei contratti, avvio dei lavori, ecc.).

I **Soggetti attuatori** devono registrare nel sistema ReGiS i dati riguardanti:

- a. **esecuzione procedurale**, ossia:
 - (i) l'espletamento degli step previsti nel cronoprogramma procedurale di progetto con l'indicazione delle relative date e l'acquisizione a sistema degli atti corrispondenti;
 - (ii) gli esiti delle procedure di gara (ivi comprese le informazioni relative agli aggiudicatari ed ai cosiddetti "titolari effettivi" così come identificate dall'allegato alla circolare MEF-RGS 30/2022, stipula dei contratti e registrazione degli atti contrattuali);
 - (iii) ogni altra informazione rilevante che riguarda la fase procedurale propedeutica alla messa in opera del progetto, ivi compresi i controlli effettuati dai Soggetti attuatori con i relativi esiti.
- b. **realizzazione fisica**, le informazioni da registrare riguardano il materiale avanzamento dei singoli progetti misurati attraverso gli indicatori specifici appositamente definiti per gli stessi e censiti sul sistema ReGiS. Tali dati devono trovare corrispondenza negli Stati di Avanzamento Lavori (SAL – ove pertinenti) formalmente approvati, ovvero negli altri documenti formali attestanti l'esecuzione dei progetti (Relazioni periodiche, collaudi, ecc.) che devono essere acquisiti in apposita *repository* del sistema ReGiS, unitamente alla documentazione relativa ai controlli (e relativi esiti) effettuati dalle strutture del Soggetto attuatore. I dati di realizzazione fisica devono essere altresì coerenti con l'esecuzione finanziaria dei progetti stessi. Tale verifica compete al Soggetto attuatore.
- c. **esecuzione finanziaria**, i dati da registrare a livello finanziario attengono sostanzialmente a tre livelli:
 - (i) trasferimenti ricevuti a fronte delle assegnazioni delle risorse/selezione dei progetti di propria competenza (tale dato è proposto dal sistema sulla base delle registrazioni effettuate a monte dall'Amministrazione titolare di misura PNRR cui concorre il progetto);
 - (ii) trasferimenti effettuati dai soggetti attuatori in favore di eventuali soggetti intermediari (nel caso, ad esempio, di società in house incaricate di aggiudicare i lavori per la realizzazione di investimenti, oppure nel caso di conferimento di risorse in strumenti finanziari/Fondi);
 - (iii) impegni assunti e spesa effettuata per la realizzazione del progetto, in corrispondenza dell'approvazione degli Stati di avanzamento lavori (SAL – ove pertinenti) ovvero negli altri documenti formali attestanti l'esecuzione dei progetti (Relazioni periodiche, collaudi, ecc.). La spesa sostenuta per i progetti comprende le anticipazioni erogate per l'avvio dell'intervento.

4.4.2 Monitoraggio e Sorveglianza di Target e Milestone della Misura

La novità principale del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza consiste nel fatto che i Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza sono contratti di performance e non programmi di spesa. Ogni misura del PNRR è infatti incentrata sulla definizione di milestone e targets che dettagliano in forma sia qualitativa che quantitativa l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare.

Come descritti nell'Allegato della Decisione del Consiglio europeo sul PNRR italiano, le milestones sono traguardi qualitativi da raggiungere tramite una determinata misura (riforma e/o investimento); i target sono invece traguardi quantitativi, misurati tramite indicatori ben specificati. M&T sono spesso accompagnati da una serie di requisiti specifici caratterizzanti le misure del Piano oltre a requisiti trasversali a ciascuna misura - tra cui il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH), della parità di genere, l'attenzione all'impatto sui giovani e la destinazione del 40% delle risorse ai territori del Sud – anch'essi oggetto di rendicontazione e monitoraggio costante attraverso i dati inseriti nella piattaforma ReGiS e l'individuazione di indicatori di riferimento.

Ad eccezione dell'anticipo di risorse per l'avvio dei progetti, i successivi pagamenti dell'Unione europea allo Stato membro sono effettuati solo in base all'effettivo raggiungimento dei Milestone e Target concordati ex-ante e temporalmente scadenziati. Milestone e Target si considerano conseguiti solo se verranno rispettati tutti i requisiti citati nella descrizione estesa degli stessi e prodotte le evidenze richieste nel meccanismo di verifica, come specificato negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) concordati con la Commissione europea.

Le tranches di pagamento, a cadenza semestrale, sono condizionate al soddisfacente raggiungimento della totalità di Milestone e Target associati a ciascun semestre. La tempistica stringente e prefissata per il conseguimento dei risultati impone che il sistema di gestione e controllo consenta di cogliere, con largo anticipo rispetto alle scadenze formali, eventuali criticità e di individuare tempestivamente azioni correttive finalizzate a garantire il rispetto degli impegni presi.

L'Ufficio di Monitoraggio coordina le attività di rilevazione delle informazioni sull'attuazione degli interventi e in particolare sul raggiungimento dei Target e delle Milestone alle scadenze previste dal PNRR, sulla base di quanto disposto:

- dall'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 luglio 2021 di approvazione del PNRR Italia;
- dagli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021, sottoscritti dall'Italia e dalla Commissione Europea.

Le informazioni di monitoraggio di Milestone e Target, al pari del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, sono caricate e messe a disposizione sul sistema informativo locale ReGiS dai soggetti attuatori e dalle amministrazioni titolari degli interventi, ciascuno per gli ambiti di competenza, e condivisi col MEF – Servizio centrale per il PNRR per la trasmissione alla Commissione Europea entro il 20° giorno del mese successivo a quello oggetto di rilevazione.

La finalità di tale monitoraggio è quello di prevenire possibili criticità circa il raggiungimento degli obiettivi del Piano e attuare azioni correttive sugli scostamenti registrati rispetto alle condizionalità e

alle scadenze indicate nell'Allegato al Documento di Implementazione del Consiglio UE e all'Annex I degli Operational Arrangements.

4.4.3 Procedure di validazione del dato e trasmissione al Servizio centrale del PNRR

L'Ufficio di Monitoraggio ogni mese attiva il processo di rilevazione dei dati, inviando apposita comunicazione alle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione dell'intervento e ai soggetti attuatori.

Nel caso di interventi a titolarità, le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione forniscono le informazioni all'Unità di Missione ai fini di una condivisione preliminare e, ove necessario, ad una rielaborazione del dato in forma aggregata. Successivamente, lo stesso Ufficio di Monitoraggio provvede all'aggiornamento dei dati sul sistema informativo ReGiS.

In generale, l'Ufficio di Monitoraggio attiva un'istruttoria per la verifica di completezza e di qualità dei dati acquisiti e, ove necessario, richiede il parere delle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione.

Nel caso di progetti a regia, i soggetti attuatori sono tenuti ad alimentare autonomamente il sistema ReGiS con i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario realizzato all'ultimo giorno utile del mese precedente.

L'istruttoria prevede:

- un controllo di completezza, volto ad individuare la presenza dei dati/documenti sui singoli progetti nelle tempistiche definite, l'eshaustività delle diverse informazioni fornite e la presenza e corretta associazione della documentazione a corredo;
- un controllo di congruità, volto ad individuare l'adeguatezza dei dati/documenti, l'omogeneità delle informazioni fornite rispetto alla misura di pertinenza, la coerenza tra le informazioni di tipo procedurale e finanziario fornite e l'avanzamento dei piani dei costi e l'avanzamento di spesa.

Il Dirigente dell'Ufficio di Monitoraggio provvede a verificare i dati di avanzamento dei progetti inseriti dai Soggetti Attuatori in ReGiS. Il Direttore Generale provvede e a validare gli stessi con cadenza mensile, entro massimo 20 giorni dalla fine del mese precedente e comunque in tempo utile per ottemperare alle scadenze della domanda di pagamento di cui al paragrafo successivo.

Con cadenza periodica, ovvero a fronte di specifiche richieste da parte delle articolazioni coinvolte nell'attuazione degli interventi, l'Ufficio di Monitoraggio predispone reportistica di sintesi e di dettaglio, su disposizione del Direttore Generale dell'Unità di Missione responsabile della relativa trasmissione. Le diverse strutture coinvolte verificano detti report e forniscono riscontro per le eventuali correzioni del caso.

4.5 Modalità rendicontative

Come specificato dalla Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR, l'Amministrazione titolare di interventi a seguito della definizione della struttura tecnica di coordinamento, anche nominata Unità di Missione, attraverso l'Ufficio di Rendicontazione e Controllo ha la responsabilità di trasmettere al Servizio centrale per il PNRR la richiesta di pagamento

degli interventi di cui è titolare, che può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e dai soggetti realizzatori e/o il conseguimento di milestone e target di pertinenza. L'Ufficio di Rendicontazione e Controllo prima di procedere alla trasmissione di una richiesta di pagamento e della relativa documentazione a corredo, ai fini dell'invio al Servizio centrale per il PNRR, attesta la regolarità e la correttezza dei dati e delle informazioni fornite dalle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione, dai Soggetti attuatori e/o realizzatori, assicurandosi della loro effettiva registrazione nel sistema informativo "ReGis".

Nello specifico, l'Ufficio di Rendicontazione e Controllo, in coordinamento con le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione, deve accertarsi della presenza dei seguenti elementi a corredo della Richiesta di pagamento:

- elenco dei progetti compresi nella rendicontazione, con indicazione del relativo CUP e delle procedure attivate (CIG);
- indicazione dei relativi pagamenti e/o costi esposti (in caso di OCS) che vengono rendicontati;
- nel caso di interventi a titolarità, attestazione da parte dell'articolazione ministeriale responsabile dell'intervento sull'affidabilità e ammissibilità delle spese presentate, con indicazione dell'esito positivo dei controlli effettuati;
- nel caso di interventi a regia, parere tecnico rilasciato dalle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione rispetto all'attività svolta dal soggetto attuatore;
- check-list che attestino la verifica delle spese sostenute, con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto;
- dichiarazione che tutte le spese concorrono al rispetto dei principi trasversali DNSH, tagging clima e digitale, *gender equality*, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali (ove pertinente);
- un'adeguata documentazione a supporto dei valori realizzati per i target e milestone, coerente con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) concordati con la Commissione europea, archiviata nel sistema informativo;
- avanzamento registrato dagli indicatori comuni di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati al progetto approvato.

L'Ufficio di Rendicontazione e Controllo a sua volta deve inoltrare al Servizio centrale per il PNRR, tramite il sistema informativo ReGiS, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria e i relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti alla realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel PNRR.

Il processo di rendicontazione delle spese è attivato dalle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione e dai Soggetti attuatori, che provvedono a raccogliere i dati e la relativa documentazione amministrativa e contabile e ad eseguire i controlli sulla legalità e regolarità della spesa seguendo i punti di controllo definiti in materia dall'Unità di Missione PNRR del Ministero della Giustizia.

Le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione e il soggetto attuatore producono altresì le necessarie autodichiarazioni sulla base di format forniti dall'Unità di Missione PNRR del Ministero della Giustizia circa il rispetto delle condizionalità e dei principi trasversali del PNRR; tale documentazione, comprendente le stesse autodichiarazioni, i dati e tutta la documentazione relativa all'intervento compresi i giustificativi di spesa coerenti con i quadri economici approvati, viene poi

caricata su ReGiS dal Soggetto attuatore o dalla stessa Unità di Missione nel caso di interventi a titolarità. Queste attività sono funzionali alla rendicontazione delle spese ed alla richiesta di pagamento (rimborso e saldo) inviata dal Soggetto attuatore all'Unità di Missione PNRR, o predisposta direttamente dall'Unità di Missione nel caso di interventi a titolarità.

4.5.1 Rendicontazione di spese a costi reali

Nella modalità di rendicontazione a costi reali, le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione e i Soggetti attuatori sono tenute a rendicontare i costi diretti ed indiretti effettivamente sostenuti nell'esecuzione dell'operazione, attraverso la presentazione di idonei giustificativi di spesa. Per ogni operazione, il costo ammissibile si ottiene sottraendo dalla somma delle spese ammissibili le eventuali detrazioni di spesa (sconti, abbuoni, resi o qualsiasi altro evento che renda la spesa, anche parzialmente, recuperabile e, quindi, non definitivamente sostenuta). Tali spese devono essere adeguatamente giustificate da documentazione amministrativa e contabile ed esposte analiticamente nella rendicontazione presentata dalle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione o dal Soggetto attuatore.

In linea generale, le spese sono giustificate attraverso la presentazione di tre tipologie di documenti amministrativo-contabili:

- provvedimenti che danno origine alla prestazione o fornitura (ad es. lettere di incarico, ordini di servizio, ordinativi di forniture);
- documenti che descrivono la prestazione o fornitura (ad es. registri di presenza, relazioni sull'attività svolta, etc.);
- documenti che attestano l'avvenuto pagamento della prestazione o fornitura (ad es. fatture quietanzate, ricevute fiscali, note di debito, bonifici bancari o postali, F24 quietanzati, etc.).

Inoltre, affinché la spesa sia ritenuta ammissibile, deve rispettare le seguenti condizioni generali:

- non è oggetto di altri finanziamenti pubblici: tutti i documenti di spesa devono consentire una diretta riconducibilità al progetto, anche riportando, in linea generale e ove pertinente, elementi quali il titolo del progetto, la sigla che individua la Missione la componente e la riforma di riferimento, il CUP e l'importo totale o parziale imputato all'azione finanziata;
- è pertinente all'operazione approvata: è connessa direttamente o indirettamente all'operazione;
- è coerente con il progetto e il preventivo approvato: è legata all'attività svolta, non supera gli importi dell'ultimo preventivo approvato ed è riferita ad attività coerenti con quelle indicate nel progetto approvato;
- è correttamente registrata in contabilità, conformemente alle disposizioni di legge vigente e ai principi contabili;
- è contabilizzata con un sistema di contabilità separata, quale rilevazione extracontabile ai fini della tracciabilità che consenta di individuare il valore delle entrate e delle spese riferite alle attività ed ai servizi gestiti con risorse pubbliche distinte per fonti di finanziamento (art. 57, comma 4 Reg. (UE) n. 1060/21);
- è stata effettivamente sostenuta: ha dato luogo ad un pagamento da parte dei beneficiari, ad eccezione delle spese relative ai contributi in natura e agli ammortamenti;
- è comprovata: i pagamenti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (es. ricevute fiscali, scontrini di cassa dettagliati,

RI.BA., etc.) in originale o conformi all'originale se accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii;

- è tracciabile, ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione che permetta di riscontrare l'intero iter di formazione, del costo dall'insorgere dell'obbligazione alla realizzazione della prestazione/consegna del bene, all'effettivo pagamento;
- è sostenuta in conformità alla disciplina comunitaria e nazionale e rispetta i criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità pubblica;
- è sostenuta nel periodo di vigenza del progetto: i costi devono essere sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validità del progetto, pertanto, decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo, dalla data indicata nel decreto di concessione;
- è sostenuta secondo il principio di sana gestione finanziaria, cioè secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

4.5.2 Rendicontazione di spese attraverso opzioni di costo semplificato

Nel seguente paragrafo sono indicate, per le coerenti tipologie di spesa, le modalità di rendicontazione in caso di ricorso alle Opzioni di Costo Semplificato (OCS).

Le OCS sono state introdotte nel ciclo di Programmazione 2007- 2013 al fine di facilitare la gestione, l'amministrazione e il controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione, semplificandone le modalità di rendicontazione. Le OCS sono state successivamente confermate anche per il ciclo di Programmazione 2014-2020 (cfr. art. 67, par. 1 lettere b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 1303/2013) e 2021-2027 (cfr. art. 53 par. 1 lettere b), c), d), e) ed f) del regolamento (UE) 2021/1060). L'utilizzo delle OCS, in alternativa alla rendicontazione a "costi reali" che si basa sulle spese effettivamente sostenute e comprovate da documenti giustificativi di spesa e pagamento, ha rappresentato un elemento di grande innovazione nell'attuazione dei progetti, con impatto sui relativi processi di gestione, rendicontazione e controllo.

L'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 121/2021 - convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) - prevede la possibilità di utilizzare le opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito del PNRR, indicando che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

In caso di utilizzo delle OCS sono oggetto di controllo i seguenti elementi:

- la corretta applicazione del metodo di semplificazione dei costi;
- la coerenza delle attività progettuali con i termini e le modalità di svolgimento e la realizzazione di output/risultati previsti dal bando/avviso di riferimento, nonché dal disciplinare e dalla convenzione/atti sottoscritti dal Soggetto attuatore;
- il riconoscimento dei costi ammissibili dell'operazione in coerenza con i risultati/output prodotti;
- la verifica della conformità della documentazione giustificativa di spesa alle condizioni previste per l'eventuale applicazione di OSC e il rispetto delle condizioni per i pagamenti.

Le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione e i Soggetti attuatori conservano la documentazione originale inerente alla realizzazione dell'intervento e ai costi esposti e la rendono disponibile ai fini della attività di verifica e controllo osservando gli obblighi informativi e di pubblicità.

4.5.3 Rendicontazione di spese per investimento in capitale umano (retribuzioni)

Nel caso dei costi legati alle retribuzioni delle unità di personale ex art. 11 (addetti UPP) e 13 (cd. tecnici) del Decreto Legge 80/2021, si è inteso definire una modalità di rendicontazione semplificata in ottica di snellimento e di accelerazione dell'azione amministrativa stante la mole di documentazione attesa che a regime dovrebbe riguardare il pagamento di migliaia di stipendi mensili. In alternativa alla modalità standard di rendicontazione del personale interno (tramite la presentazione di buste paga, timesheet e quietanze di pagamento di stipendi e oneri) le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione devono rendere disponibili le seguenti evidenze documentali:

- attestazione relativa ai costi sostenuti corredata da un'estrazione del sistema contabile contenente un dettaglio della tipologia di costi;
- documentazione attestante l'attività svolta dal personale oggetto di rendicontazione con dettaglio per processi standard definiti preventivamente ai fini del monitoraggio integrato;
- documentazione attestante l'assenza di doppio finanziamento e l'assenza di conflitto di interessi.

Ulteriore documentazione a comprova della spesa sostenuta, ivi compresi cedolini e quietanze di pagamento, dovranno essere comunque fornite su richiesta degli organi di controllo da parte degli uffici competenti.

Al fine di rendicontare la procedura di selezione posta in essere dal Ministero per il reclutamento degli addetti UPP è richiesta la presentazione di tutta la documentazione a comprova del corretto svolgimento:

- Bando di selezione;
- Atti sulla procedura di selezione (es. domande di partecipazione, nomina della Commissione, DSAN su incompatibilità dei membri della Commissione, verbali della Commissione, etc.);
- Graduatorie, eventuali atti di approvazione e relativa pubblicazione in GU;
- Documentazione attestante l'assegnazione delle sedi – Provvedimenti di assunzione (ivi inclusi gli atti che stabiliscono modifiche/deroghe rispetto al numero di assunzioni per distretto stabilito a monte);
- Contratti di lavoro / Ordini di Servizio;
- Documentazione attestante il rispetto dei principi trasversali (parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali);
- Eventuali visti/pareri da parte di organismi di controllo.

4.5.4 Rendicontazione di target e milestone

L'Amministrazione titolare di interventi, per il tramite dell'Unità di Missione, è incaricata dell'esecuzione di tutte le attività relative alla consuntivazione del raggiungimento di milestone e target nonché della produzione della documentazione a supporto. L'attività in oggetto non è necessariamente legata all'avanzamento e alla rendicontazione della spesa, ma è di fondamentale importanza in quanto fornisce gli elementi necessari al Servizio Centrale per il PNRR per la presentazione delle Richieste di pagamento alla Commissione europea.

La rendicontazione di milestone e target viene effettuata sulla base delle scadenze previste per ogni singola misura dagli *Operational Arrangements* entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Di seguito la tabella riassuntiva di tutte le milestones e target concordate a livello europeo per le misure del Ministero della Giustizia, con le relative tempistiche di conseguimento.



N.ro	Misura correlata (riforma o investimento)	Milestone (M) / Target (T)	Denominazione	Indicatori qualitativi	Unità di misura	Rif.	Target	Trimestre	Anno
M1C1-29	Riforma 1.4: riforma del processo civile	M	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa	N/A	N/A	N/A	T4	2021
M1C1-30	Riforma 1.5: Riforma del processo penale	M	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa	N/A	N/A	N/A	T4	2021
M1C1-31	Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di insolvenza	M	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa	N/A	N/A	N/A	T4	2021
M1C1-32	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi	M	Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	N/A	N/A	N/A	T4	2021
M1C1-34	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali	T	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali	N/A	Numero	0	8 764	T4	2022
M1C1-35	Riforma 1.7: Riforma delle commissioni tributarie	M	Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del quadro giuridico riveduto.	N/A	N/A	N/A	T4	2022
M1C1-36	Riforme 1.4, 1.5 e 1.6: Riforma del processo civile e penale e riforma del	M	Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale	indicazione negli atti delegati della data di entrata in vigore degli stessi	N/A	N/A	N/A	T4	2022



N.ro	Misura correlata (riforma o investimento)	Milestone (M) / Target (T)	Denominazione	Indicatori qualitativi	Unità di misura	Rif.	Target	Trimestre	Anno
	quadro in materia di insolvenza		e la riforma del quadro in materia di insolvenza						
M1C1-37	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	M	Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale	Indicazione nel testo degli atti di diritto derivato della data di entrata in vigore degli stessi	N/A	N/A	N/A	T2	2023
M1C1-38	Riforma 1.8: Digitalizzazione e della giustizia	M	Digitalizzazione e del sistema giudiziario	Indicazione nel testo degli atti di diritto primario e derivato della rispettiva data di entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T4	2023
M1C1-39	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali civili e penali	T	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali	N/A	Numero	0	19 719	T2	2024
M1C1-43	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	T	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)	N/A	%	100	35	T4	2024
M1C1-44	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	T	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)	N/A	%	100	45	T4	2024
M1C1-45	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	T	Riduzione della durata dei procedimenti civili	N/A	%	100	60	T2	2026
M1C1-46	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	T	Riduzione della durata dei procedimenti penali	N/A	%	100	75	T2	2026
M1C1-47	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	T	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)	N/A	%	100	10	T2	2026



N.ro	Misura correlata (riforma o investimento)	Milestone (M) / Target (T)	Denominazione	Indicatori qualitativi	Unità di misura	Rif.	Target	Trimestre	Anno
M1C1-48	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	T	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)	N/A	%	100	10	T2	2026
M2C3-7	Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	M	L'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia è firmata dal Ministero della Giustizia a seguito di una procedura di appalto pubblico	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico	N/A	N/A	N/A	T4	2023
M2C3-8	Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	T	Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	N/A	Numero	0	289 000	T1	2026



Ai fini della trasmissione della rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR, in relazione ad ogni singola milestone/target in scadenza, l'Unità di Missione attiva il processo interno che prevede il coinvolgimento di tutti gli Uffici come di seguito descritto.

L'Ufficio di Rendicontazione e Controllo identifica le informazioni e i dati nonché le evidenze documentali relativi agli interventi di responsabilità del Ministero della Giustizia che sono necessari a dimostrare il raggiungimento di milestone e target. A tal fine, attraverso l'utilizzo di apposita checklist, provvede ad effettuare un controllo sostanziale sugli elementi sistematicamente raccolti nell'ambito del processo di monitoraggio periodico svolto dall'Ufficio di Monitoraggio tramite l'elaborazione e l'aggiornamento del Report di avanzamento M&T. Eventuali criticità riscontrate relativamente a incongruenze sui dati o a carenze sulla documentazione a supporto sono gestite con il supporto dell'Ufficio di Monitoraggio che garantisce il raccordo con le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione degli interventi o con i Soggetti attuatori.

Lo stesso Ufficio di Rendicontazione e Controllo - in raccordo con l'Ufficio di Coordinamento della Gestione e l'Ufficio di Monitoraggio - consolida il Report di avanzamento M&T, che, ove necessario, viene trasmesso – per integrazioni - alle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione.

In esito al sopra descritto iter procedurale l'Ufficio Rendicontazione e Controllo provvede - tramite le funzionalità del sistema ReGiS "Avanzamento M&T" e "Consuntivazione M&T" – alla trasmissione del pacchetto documentale richiesto dal Servizio Centrale per il PNRR:

- report di avanzamento di milestone e target - recante la firma digitale del Direttore Generale dell'Unità di Missione - esplicativo del pieno e corretto conseguimento di tutte le condizionalità associate a ciascun milestone/target;
- documentazione a comprova (*evidence*), atta a dare dimostrazione del conseguimento di milestone e target, secondo quanto previsto dai relativi "meccanismi di verifica" di cui agli *Operational Arrangements*;
- checklist per la verifica di milestone e target - sottoscritte digitalmente dal Dirigente dell'Ufficio di Rendicontazione e Controllo - attestanti l'esito dei controlli formali e sostanziali effettuati sul conseguimento di milestone e target con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate e conseguenti azioni correttive messe in atto dell'Unità di Missione PNRR;
- dichiarazione di gestione - sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR - attestante l'eventuale raggiungimento di milestone e target secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria, unica per tutte le milestone/target oggetto di rendicontazione.

A seguito della trasmissione della rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR, il Ministero riceve il parere relativo alla verifica del raggiungimento di milestone e target emesso dall'Unità di Missione della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il parere di quest'ultima evidenzia elementi di criticità o siano richiesti chiarimenti e/o approfondimenti, il processo sopra descritto viene riattivato per apportare e validare le necessarie modifiche alla documentazione, nonché per effettuare interventi correttivi o addizionali ritenuti utili per il conseguimento delle milestones e dei target.

Nell'ambito degli adempimenti stabiliti dalla Commissione Europea, è prevista una rendicontazione semestrale - ad aprile e a settembre di ogni anno - relativamente all'avanzamento di Milestone e



Target in scadenza nei 12 mesi successivi al termine di rendicontazione (es. per la rendicontazione a settembre dell'anno N il periodo di osservazione va dal 1° ottobre N al 30 settembre N+1)

Il processo di rendicontazione prevede di fornire evidenza del puntuale stato di avanzamento di Milestone e target con scadenza ravvicinata, nonché di descrivere le attività programmate con riferimento alle ulteriori scadenze previste all'interno dell'annualità di riferimento. Dette attività sono poste in essere dall'Ufficio di Monitoraggio con il supporto dell'Ufficio di Coordinamento della Gestione.

4.6 Attività di controllo

Allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal PNRR sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, la gestione dei programmi deve essere accompagnata da un efficiente sistema di controlli in cui siano chiare e separate le attività e le responsabilità e che tenga conto dei principi di semplificazione, efficacia e flessibilità. Nel dettaglio, il sistema dei controlli si basa su un approccio legato alla rilevazione dei rischi, con particolare riguardo alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi nonché il rischio di doppio finanziamento. Inoltre, il sistema include anche i controlli ordinari amministrativo-contabili ai sensi della vigente normativa nazionale.

L'Unità di Missione, attraverso l'Ufficio di Rendicontazione e Controllo, coordina le verifiche e i controlli finalizzati a garantire la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni da trasmettere al Servizio centrale per il PNRR utili all'elaborazione e successiva trasmissione alla Commissione Europea delle relative richieste di pagamento.

Tali verifiche sono aggiuntive rispetto all'ordinario e vigente controllo amministrativo stabilito dalla regolamentazione nazionale per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, e mirano sostanzialmente ad assicurare:

- la reale ed effettiva realizzazione degli interventi o delle attività finanziate nell'ambito delle misure (investimenti e/o riforme) di propria pertinenza;
- la regolarità ed ammissibilità delle spese relative agli interventi finanziati e la conformità di tali spese ai dispositivi di attuazione comunitari e nazionali applicabili;
- la capacità degli interventi finanziati di contribuire al raggiungimento di milestone e target previsti dal Piano approvato dalla Commissione europea;
- la presenza degli avanzamenti relativi al conseguimento di target & milestone del PNRR associati ai progetti inseriti nel sistema di monitoraggio, verificando inoltre la coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronoprogramma approvato dal progetto.

Si riporta nella tabella seguente la sintesi delle verifiche previste con l'indicazione delle tempistiche di riferimento.



Tipologia di controllo	Descrizione	Tempistica
Verifiche formali sul 100% della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, di milestone e target	Correttezza e completezza dei dati e della documentazione nonché la loro coerenza con lo stato di avanzamento del progetto	- alla ricezione delle domande di rimborso dei Soggetti attuatori; - propedeutico all'invio della Rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR
Controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco), a campione , sulla regolarità delle procedure e delle spese rendicontate	Controllo su correttezza e conformità delle procedure di gara/affidamento e sulla legittimità e ammissibilità delle spese rendicontate dai Soggetti attuatori ed estratte sulla base di un'accurata analisi dei rischi; al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale e il contrasto alle irregolarità, frodi e conflitti di interesse	- alla ricezione delle domande di rimborso dei soggetti attuatori; - propedeutico all'invio della rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR
Verifiche su milestone e target PNRR sul 100% degli avanzamenti realizzati.	Verifiche finalizzate ad accertare l'avanzamento di milestone e target del PNRR attraverso l'esame della documentazione probatoria	- alla ricezione delle domande di rimborso dei Soggetti attuatori; - propedeutico all'invio della rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR

Tutte le attività di controllo eseguite anche dagli organismi preposti (Soggetto attuatore, Unità di Missione PNRR, Commissione Europea, Corte dei Conti etc.), sono registrate nel Registro Unico dei Controlli che sarà messo a disposizione su ReGiS. Nelle more dell'implementazione dell'apposita funzionalità sul sistema ReGiS, l'Unità di Missione garantisce la tenuta di un Registro Unico dei Controlli contenente l'indicazione dei seguenti elementi riconducibili a ciascun controllo svolto: anagrafiche dei progetti, soggetto controllore, importi controllati, irregolarità riscontrate.

4.6.1 *Controllo formale sulle rendicontazioni di spesa presentate dai soggetti attuatori*

Le verifiche formali devono essere svolte, da parte dell'Ufficio Rendicontazione e Controllo dell'Unità di Missione PNRR, su tutte le domande di rimborso presentate dalle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione dell'intervento (nel caso di interventi a regia) e dai Soggetti attuatori (nel caso di interventi a titolarità), siano esse domande intermedie o finali. Tali verifiche hanno ad oggetto la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese e di milestone / target inserita dalle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione e dai Soggetti attuatori nel sistema informatico, nonché la loro coerenza

con lo stato di avanzamento dell'intervento. Esse comprendono anche l'accertamento dell'avvenuto controllo ordinario interno di tipo amministrativo-contabile di competenza delle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione e dei Soggetti attuatori. Nel dettaglio le verifiche sono volte ad assicurare:

- la coerenza amministrativa e contabile delle procedure e delle spese relative al progetto approvato, attraverso il controllo della tenuta documentale, della coerenza dei CUP e dei CIG;
- l'evidenza dei controlli ordinari di legalità e dei controlli amministrativo-contabili (presenza autodichiarazione/attestazione del Soggetto attuatore) previsti dalla legislazione nazionale applicabile per gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR ivi comprese l'evidenza dei controlli circa l'assenza del doppio finanziamento, della completezza e correttezza dei dati e della documentazione di progetto;
- la presenza e la coerenza dei dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, nonché dei valori di conseguimento degli indicatori legati a milestone e target PNRR associati al progetto;
- la verifica del rispetto della conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto sul sistema informatico e/o su supporti informatici adeguati, al fine di garantire l'accesso per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.

Il controllo è effettuato attraverso la compilazione di apposite *check-list* di verifica, in corso di definizione.

4.6.2 Controllo sostanziale (a campione) sulla regolarità delle spese e delle procedure rendicontate dal Soggetto attuatore

Come disposto dalle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR, documento allegato Circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, l'Amministrazione Centrale titolare di misure PNRR - a seguito della ricezione delle Rendicontazioni di spesa (Rendiconti di Progetto) dei Soggetti attuatori e propedeuticamente all'invio della consuntivazione delle spese al MEF-Servizio Centrale - svolge controlli amministrativi (anche a campione) circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate dai Soggetti attuatori – o nel caso di interventi a titolarità poste in essere da parte delle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione - ed estrapolate sulla base di un'accurata analisi dei rischi.

Tali verifiche consistono in controlli amministrativo-documentali *on desk* (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco) finalizzati, in particolare, ad attestare la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di gara/affidamento adottate per l'attuazione dell'intervento nonché l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate.

Le verifiche amministrative svolte dall'Amministrazione Centrale circa la regolarità delle spese e delle relative procedure, riguardano nello specifico:

- verifiche sulle procedure di selezione dei progetti;
- verifiche delle procedure attuative del progetto;



- verifiche della spesa del progetto (o dei costi maturati in caso di OCS).

Sono previsti, inoltre:

- ✓ controlli specifici sostanziali sull'assenza del conflitto di interessi e doppio finanziamento;
- ✓ controlli sostanziali circa il rispetto delle condizionalità di investimenti / riforme; il rispetto del contributo del progetto al target ed agli ulteriori requisiti (es. indicatori comuni); del principio DNSH nonché dei requisiti trasversali del PNRR (riduzione divario territoriale, parità di genere, valorizzazione dei giovani).

I controlli amministrativi vengono eseguiti:

- o alla ricezione delle Domande di Rimborso dei Soggetti attuatori;
- o propedeuticamente all'invio della Rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR.

Gli approfondimenti in loco sono svolti, di norma, mediante visite presso i Soggetti attuatori per raccogliere maggiori informazioni rispetto a quelle disponibili con le verifiche amministrative on desk, nonché per permettere un accurato controllo degli obiettivi raggiunti e della correttezza delle notizie e della documentazione fornite dai Soggetti attuatori /realizzatori. Le verifiche in loco sono volte ad analizzare prevalentemente gli elementi fisici e tecnici del progetto, al fine di verificarne la conformità alla normativa comunitaria e nazionale nonché al Piano e riguardano principalmente:

- verifica del corretto avanzamento, in linea con la documentazione presentata a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo;
- verifica che le opere, i beni o i servizi oggetto del finanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Piano e dal bando di selezione dell'operazione;
- verifica della corrispondenza dei dati delle dichiarazioni di spesa con la relativa documentazione giustificativa;
- verifica del rispetto delle norme di informazione e pubblicità in relazione alla utilizzazione dei fondi;
- verifica della conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti al rispetto delle politiche comunitarie e nazionali.

Per lo svolgimento di dette verifiche gli incaricati dei controlli provvedono a contattare il Soggetto attuatore per informarlo della visita e della documentazione da esibire in loco.

Procedure di campionamento dei controlli amministrativi in loco e sulle spese

In relazione alle attività di controllo, tenendo conto delle specificità del contesto (interno ed esterno) di riferimento, nonché delle caratteristiche degli interventi, l'Ufficio di Rendicontazione e Controllo adotta la metodologia di campionamento ritenuta più idonea alla corretta ponderazione dei rischi, garantendo che i criteri e/o i parametri di rischio utilizzati ai fini del calcolo prendano in considerazione le seguenti dimensioni di analisi:

- elementi di rischio derivanti dal sistema informativo antifrode Arachne;
- elementi di rischio intrinseco dei progetti finanziati (ad esempio: importo, tipo procedura, modalità rendicontativa, localizzazione, numero di soggetti correlati, ecc.);
- elementi di rischio derivanti da precedenti controlli (ad esempio su medesimo progetto, procedura, ecc.).

In linea con quanto previsto dalle disposizioni in materia di PNRR, le verifiche amministrative accompagnate da eventuali approfondimenti sul posto sono svolte su base campionaria. L'ampiezza del campione viene definita sulla base di una preventiva analisi dei principali fattori di rischio connessi ad un'operazione, associati prevalentemente all'importo della spesa ammissibile rendicontata, all'articolazione dell'intervento, alla sua natura e alle risultanze di precedenti controlli svolti nell'ambito del sistema di gestione e controllo nel suo complesso. In aggiunta a tali variabili, la valutazione del rischio tiene conto delle risultanze della valutazione del rischio frode operata dalla Rete dei referenti antifrode del PNRR nonché delle eventuali segnalazioni di progetti esposti a rischio frode a seguito della consultazione del sistema Arachne.

La selezione delle operazioni da sottoporre a controllo è realizzata di norma attraverso un campionamento stratificato: questo consente, generalmente, di ottenere stime più precise rispetto ad altri metodi di campionamento, in quanto utilizza anche informazioni desunte da variabili collegate a quelle oggetto di studio, permettendo di aggregare unità della popolazione di riferimento aventi caratteristiche simili (strati). La minore variabilità del carattere all'interno dello strato (ovvero una maggiore somiglianza) fa sì che, per ognuno di essi, si possa estrarre un campione che ne "rappresenti meglio" il carattere peculiare. Ne consegue che dal campione stratificato, cioè dall'unione dei campioni di strato, si attendono stime più precise rispetto ad un campione non stratificato della stessa dimensione. Le variabili alla base del processo di stratificazione dell'universo campionario vengono individuate con "scelta ragionata", al fine di rendere il campione creato il più possibile rappresentativo dell'universo delle operazioni approvate. Oltre all'estrazione casuale delle operazioni da verificare, possono essere effettuate estrazioni mirate in funzione di specifiche peculiarità di un intervento (es. tipologia di operazione, ammontare dell'investimento, etc.) o in relazione agli esiti dei precedenti controlli. A fronte di ciascuna estrazione, viene redatto un verbale descrittivo della metodologia di campionamento utilizzata nonché l'elenco identificativo delle operazioni selezionate per le verifiche. La documentazione relativa all'analisi dei rischi, alla metodologia di campionamento ed al campione estratto deve essere conservata in formato elettronico dall'Ufficio competente.

Inoltre, nel caso di rendiconti comprendenti item di spesa particolarmente numerosi, potrà essere effettuato una selezione attraverso una metodologia di campionamento casuale semplice anche abbinata a stratificazione ove necessario.

4.6.3 Controllo su target e milestone del Soggetto attuatore

Le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR devono svolgere il controllo al 100% dello stato di avanzamento e dell'effettivo conseguimento di milestone e target. Tali verifiche sono finalizzate ad accertare il pieno e corretto avanzamento di target e milestone attraverso l'esame di tutta la documentazione comprovante e funzionale all'effettivo raggiungimento dei valori dichiarati, nonché la loro riferibilità, congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi, in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) concordati con la Commissione europea.

Tali verifiche consistono in:



- **controlli formali di milestone e target** - finalizzati all'accertamento della coerenza dei dati e delle informazioni di avanzamento fisico presenti a sistema ed associate agli interventi finanziati rispetto ai documenti programmatici del PNRR e di progetto, al fine di segnalare eventuali incongruenze o criticità legate all'attuazione;
- **controlli sostanziali di milestone e target** - finalizzati ad accertare la presenza e conformità di tutta la documentazione probatoria e/o output archiviata nel sistema informatico attestante l'effettivo avanzamento/conseguimento dei valori dichiarati.

Nell'esecuzione di tali controlli l'Unità di Missione deve accertare:

- la coerenza con la tempistica prevista nella missione e componente del PNRR;
- la coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronogramma approvato per il progetto;
- la coerenza tra l'avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa, in riferimento a tutti i progetti finanziati;
- la presenza degli avanzamenti relativi al conseguimento di target e milestone del PNRR associati ai progetti inseriti nel sistema di monitoraggio;
- la presenza di idonea documentazione a supporto riguardante atti e documenti amministrativi utili e funzionali al raggiungimento del risultato nonché relativi al puntuale e soddisfacente conseguimento dei valori del target e/o della milestone nonché di tutte le condizionalità associate, in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) concordati con la Commissione europea;
- la correttezza, affidabilità e completezza degli atti e delle procedure amministrative (es: procedura di selezione, procedure di gara, etc.) sottostanti e funzionali al soddisfacente conseguimento di milestone e target.

Al fine di formalizzare le predette verifiche l'Ufficio di Rendicontazione e Controllo provvede a compilare la *Check List per la verifica di Milestone e Target per le Amministrazioni titolari di misure PNRR* attestanti l'esito dei controlli effettuati sul conseguimento di milestone e target con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate e conseguenti azioni correttive messe in atto.

L'Ufficio di Rendicontazione e Controllo ha, inoltre, il compito di coordinare l'attività di registrazione nel sistema informatico degli esiti delle verifiche condotte e di garantire la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento.

La rendicontazione di milestone e target deve avere frequenza almeno semestrale, in quanto connessa alle richieste di pagamento alla Commissione europea.

4.7 Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento europeo n. 2021/241 e della governance multilivello definita dal Decreto-legge n. 77/2021, i flussi finanziari rilevanti sono quelli intercorrenti tra:

1. Commissione europea e Stato membro (prefinanziamento iniziale e successivi pagamenti, fino a due per ciascun anno, ancorati al raggiungimento soddisfacente di milestone / target);

2. Ministero dell'Economie e Finanze e Amministrazioni titolari di interventi PNRR;
3. Amministrazioni titolari di interventi e Soggetti attuatori;
4. Soggetti attuatori ed eventuali Soggetti realizzatori.

Per facilitare la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, l'art. 1 comma 1037 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi dell'Unione Europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia. Il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze dell'11 ottobre 2021, prevede che le risorse del Fondo siano versate entro il 15 febbraio di ciascun anno, su due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, uno per i contributi a fondo perduto (n. 25091) e l'altro per i contributi a titolo di prestito (n. 25092), entrambi sono gestiti dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato – Servizio centrale per il PNRR, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021.

Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse alle Amministrazioni titolari e quest'ultime ai Soggetti attuatori, con le seguenti modalità, in conformità a quanto disposto dal citato DM del MEF 11 ottobre 2021:

1. **Anticipazione**, (fino a un massimo del 10%) del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'Amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il Ministero della Giustizia attesta l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il Ministero presenta una richiesta di anticipazione al Servizio centrale per il PNRR – Ufficio VI attraverso le apposite funzionalità del sistema ReGiS. Sulla base della richiesta ricevuta, il SEC provvede alla relativa erogazione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti, di norma entro sette giorni dalla data di richiesta registrata sul sistema ReGiS.
2. **Pagamenti intermedi**: Sono finalizzati a rimborsare le spese effettivamente sostenute e rendicontate. I pagamenti intermedi vengono erogati fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione erogata) del 90 per cento dell'importo della misura PNRR, come risultante dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.. I pagamenti intermedi vengono erogati, a livello di misura, in favore delle Amministrazioni centrali titolari, analogamente a quanto descritto per le anticipazioni. Nei casi in cui l'Amministrazione centrale titolare della misura abbia individuato come destinatari diretti delle erogazioni PNRR uno o più Soggetti attuatori, le erogazioni a titolo di pagamento intermedio sono effettuate in favore di questi ultimi in corrispondenza degli interventi specifici di cui risultano titolari. Ai fini dell'erogazione dei pagamenti intermedi, l'Amministrazione titolare della misura deve presentare un'apposita richiesta al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR – Ufficio VI attraverso le funzionalità del sistema ReGiS. Tale richiesta deve essere corredata dall'attestazione delle spese sostenute a valere sulla misura PNRR interessata. Nei casi sopra enunciati in cui l'erogazione deve essere effettuata direttamente in favore dei Soggetti attuatori, la richiesta di erogazione del Soggetto attuatore



deve comunque essere presentata all'Amministrazione titolare della misura che provvede a trasmetterla, con il relativo parere positivo, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale PNRR attraverso le funzionalità del Sistema ReGiS sopra menzionate. Sulla base delle richieste, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale PNRR provvede alla relativa erogazione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti, anche attraverso la verifica della presenza di tutti gli elementi informativi sul Sistema ReGiS relativamente allo stato di avanzamento della Misura/Intervento, di norma entro sette giorni dalla data di richiesta dell'Amministrazione titolare della Misura registrata dal sistema ReGiS.

3. **Saldo:** è erogato sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi Milestone e Target, in coerenza con le risultanze del sistema ReGiS. Il saldo è pari al 10 per cento dell'importo della misura PNRR, come risultante dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.. Il saldo viene erogato, a livello di misura, in favore dell'Amministrazione centrale titolare, analogamente a quanto descritto per i pagamenti intermedi. Nei casi in cui l'Amministrazione centrale titolare della misura abbia individuato come destinatari diretti delle erogazioni PNRR uno o più Soggetti attuatori, le erogazioni a titolo di saldo sono effettuate in favore di questi ultimi in corrispondenza degli interventi specifici di cui risultano titolari. Ai fini dell'erogazione del saldo, l'Amministrazione titolare della misura deve presentare una richiesta di saldo al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR – Ufficio VI attraverso le apposite funzionalità del sistema ReGiS. Tale richiesta deve essere corredata dall'attestazione delle spese sostenute a valere sulla misura PNRR interessata.

Nei casi sopra enunciati in cui l'erogazione deve essere effettuata direttamente in favore dei Soggetti attuatori, la richiesta di saldo del Soggetto attuatore deve comunque essere presentata all'Amministrazione titolare della misura che provvede a trasmetterla con il relativo parere positivo al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR attraverso le funzionalità del Sistema ReGiS sopra menzionate.

Sulla base delle richieste pervenute, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR provvede alla relativa erogazione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti, anche attraverso la verifica della presenza di tutti gli elementi informativi sul Sistema ReGiS relativamente allo stato di avanzamento della Misura/Intervento e al completamento delle relative attività di realizzazione, di norma entro sette giorni dalla data di richiesta dell'Amministrazione titolare della Misura registrata dal sistema ReGiS. In sede di esame delle richieste di erogazione del saldo, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR verifica altresì, come previsto dalla normativa, il raggiungimento degli obiettivi finali (Milestone e Target) associati alla Misura/Intervento, sulla base dei dati registrati sul sistema ReGiS.

Le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le funzionalità del sistema ReGiS (sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR), che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari, dispongono i

relativi pagamenti in favore dei destinatari finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori intestatari di conti di contabilità speciali o di propri conti di tesoreria unica.

4.7.1 Domanda di rimborso del Soggetto Attuatore

I Soggetti Attuatori sono i responsabili della realizzazione operativa degli interventi. Il Soggetto attuatore (oppure direttamente l'Unità di Missione nel caso di interventi a titolarità del Ministero della Giustizia) è tenuto a registrare progressivamente i dati di avanzamento finanziario nel sistema ReGiS e ad implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241; periodicamente è, inoltre, tenuto ad inoltrare all'Amministrazione centrale, sempre tramite il sistema informativo, la domanda di rimborso comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la documentazione che comprova gli avanzamenti relativi agli indicatori di progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR.

Al fine di rafforzare la fase di verifica e controllo da parte dell'Unità di Missione, il Soggetto attuatore (oppure direttamente l'Unità di Missione nel caso di interventi a titolarità del Ministero della Giustizia) è tenuto a verificare, preliminarmente alla presentazione della domanda di rimborso e attraverso procedure di autocontrollo, la completezza, correttezza e coerenza della documentazione amministrativo-contabile; a tale scopo verranno formulate apposite check-list di autocontrollo ad uso del Soggetto attuatore allo scopo di ridurre il rischio di errori ed irregolarità.

I Soggetti attuatori sono pertanto tenuti alla rilevazione:

- dei dati dei progetti finanziati e, in particolare, degli elementi anagrafici e identificativi, nonché della localizzazione, dei soggetti correlati al progetto;
- delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento di lavori, acquisto di beni e realizzazione di servizi;
- dei costi previsionali e delle relative voci di spesa;
- degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari;
- della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria;
- dell'avanzamento dei milestone e target collegati.

I Soggetti attuatori, in analogia a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 1 lettera a), i), del Reg. (UE) n. 1060/2021, devono garantire, per le operazioni selezionate, il mantenimento di una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a alle singole operazioni, assicurando così la corretta tracciabilità del flusso finanziario del PNRR.

Il principio di contabilità separata è assicurato, per i soggetti attuatori titolari di un conto di contabilità speciale, anche mediante il sistema informativo messo a disposizione per il PNRR (ReGiS).

Ai fini del monitoraggio e dei controlli amministrativo-contabili, a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, il processo è gestito attraverso il Sistema informatico del Piano. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di rimborso sono stabiliti all'interno di apposite Linee Guida che saranno rese disponibili a favore dei soggetti attuatori.

L'Ufficio di Monitoraggio, in coordinamento con le altre strutture coinvolte, assicura il monitoraggio dei flussi di cassa relativi ai trasferimenti ai Soggetti attuatori.

4.7.2 Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR

Di seguito si descrivono le procedure utilizzate per la trasmissione delle richieste di pagamento al Servizio centrale per il PNRR.

Richiesta di anticipazione

Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione consentono alle Amministrazioni centrali titolari e ai Soggetti attuatori di avvalersi di un circuito finanziario che garantisca loro un volano per attivare le Misure di competenza. Le successive tipologie di richieste completano tale quadro garantendo una liquidità costante nella propria disponibilità di cassa.

Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione possono essere presentate fino ad un massimo del 10 per cento del costo della Misura, al netto degli importi gestiti con altre fonti di finanziamento rivenienti dalla normativa vigente (importi dei c.d. progetti in essere), tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa (art. 2, comma 1, del DM 11 ottobre 2021). L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali e debitamente motivati dall'Amministrazione. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'Amministrazione centrale titolare deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

Le richieste di erogazione di tipo anticipazione possono essere presentate in più tranches, per ogni convenzione perfezionata con un Soggetto attuatore coinvolto per intervento/progetto. La sommatoria di tutte le tranches deve essere in linea con la percentuale di anticipazione totale.

Le richieste di anticipazione vengono inoltrate al Servizio centrale per il PNRR esclusivamente dall'Amministrazione centrale titolare, tramite il Sistema, a valle di qualsiasi atto che comprovi l'inizio delle attività (bandi, convenzioni, contratti ecc...). Il processo si attua a valere sui conti del Fondo Next Generation EU - Italia (c/c 25091 oppure c/c 25092).

Di seguito si descrive il flusso procedurale previsto per l'erogazione dell'anticipazione da parte del Servizio centrale per il PNRR:

1. L'ufficio per il Coordinamento della Gestione inserisce nel Sistema la richiesta di erogazione di tipo anticipo e allega tutta la documentazione che comprova l'inizio delle attività. Tra gli atti da allegare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, ci possono essere atti convenzionali, compresi gli atti di delega sottoscritti tra il Soggetto attuatore e l'Amministrazione titolare; avvisi pubblicati; decreti di ripartizione, decreti direttoriali, determine, etc. Inoltre, ai suddetti atti devono essere allegati i relativi esiti di riscontro da parte dei competenti uffici di controllo.
2. Il Servizio centrale per il PNRR istruisce la pratica e, a seguito di esito positivo, approva la richiesta di anticipazione e accantona le risorse finanziarie a favore dell'Amministrazione centrale titolare.
3. Il gestore della disposizione di pagamento dell'Amministrazione centrale titolare, costituito dal dirigente o dai funzionari delegati dell'Ufficio di Coordinamento della Gestione, procede con l'indicare l'importo e i beneficiari a cui trasferire le risorse ed allega ogni documentazione utile a



supporto della disposizione di pagamento. Il destinatario del trasferimento di risorse può essere la contabilità speciale dell'Amministrazione centrale titolare ovvero direttamente la contabilità speciale/conto di Tesoreria del Soggetto attuatore. In quest'ultimo caso l'Amministrazione centrale titolare, in conformità a quanto stabilito all'art. 8 del decreto legge n. 77/2021, è tenuta in ogni caso a verificare la corretta e coerente gestione del flusso finanziario delle risorse con i relativi adempimenti.

4. Il firmatario della disposizione di pagamento, ed in particolare il Direttore Generale, verifica la disposizione di pagamento e i relativi allegati e procede con la firma digitale della stessa. La firma produce automaticamente un ordine di prelevamento fondi/titolo di spesa per ogni beneficiario indicato nella disposizione di pagamento.

L'ordine di prelevamento fondi viene firmato digitalmente dal dirigente del Servizio Centrale per il PNRR affinché Banca d'Italia, con una procedura automatica, possa procedere con il trasferimento delle risorse al beneficiario indicato nell'ordine di prelevamento fondi.

Richiesta di rimborso

Le richieste di erogazione a titolo di rimborso consentono alle Amministrazioni centrali titolari e ai Soggetti attuatori di avvalersi di un circuito finanziario che garantisce una liquidità costante della propria disponibilità di cassa.

Le richieste di erogazione a titolo di rimborso possono essere presentate fino ad un massimo del 90 per cento dell'importo finanziato dal Fondo Next Generation EU – Italia, considerando anche la quota erogata a livello di anticipazione. Le Amministrazioni centrali titolari possono presentare le richieste di rimborso dopo aver rendicontato le spese sul sistema ReGiS e averle validate secondo le procedure previste dal sistema stesso e dal Sistema di Gestione e Controllo dell'Amministrazione di riferimento. Ai fini della richiesta di rimborso è importante fornire anche tutti gli elementi utili per permettere al Servizio Centrale per il PNRR di verificare lo stato di avanzamento di Milestone e Target.

Così come le richieste di anticipazione, anche le richieste di rimborso vengono effettuate esclusivamente dall'Amministrazione centrale titolare tramite il sistema ReGiS.

Saldo:

Le richieste di erogazione a titolo di saldo consentono alle Amministrazioni centrali titolari e ai Soggetti attuatori di chiudere il circuito finanziario.

Tali richieste possono essere presentate esclusivamente dall'Amministrazione centrale titolare a conclusione delle attività previste per il conseguimento di Milestones e Target e con l'attestazione del relativo raggiungimento, attraverso le apposite funzioni del Sistema.

Di seguito si descrive il flusso procedurale previsto per l'erogazione dei rimborsi intermedi e del saldo da parte del Servizio centrale per il PNRR:

1. L'Amministrazione centrale titolare rendiconta le spese sul sistema ReGiS secondo le modalità previste dalle linee guida in materia di rendicontazione.



2. L'Amministrazione centrale titolare rendiconta sul sistema ReGiS il raggiungimento di Milestone e Target, secondo le modalità previste dalle linee guida di cui all'allegato 1 della circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27.
3. Il gestore della richiesta di erogazione dell'Amministrazione centrale titolare inserisce sul Sistema la richiesta di saldo, selezionando i rendiconti proposti. In particolare, il Sistema permette di selezionare tutti i rendiconti presentati dalle Amministrazioni centrali titolari che non sono stati già oggetto di rimborso. Inoltre, il Sistema consente di inserire ogni altra ulteriore documentazione necessaria per istruire la pratica di richiesta di saldo. Ai fini della richiesta di saldo devono essere considerate solo le spese finanziate dal Fondo Next Generation EU - Italia. Nel caso in cui il collegamento con il sistema ReGiS non sia disponibile, è possibile presentare la richiesta di saldo "manuale". In tali casi il gestore della richiesta di erogazione dell'Amministrazione centrale titolare inserisce sul Sistema la richiesta di saldo e allega tutti i documenti che comprovano l'avvenuta rendicontazione sul sistema ReGiS, la relativa approvazione da parte dell'Amministrazione centrale titolare e il raggiungimento di Milestone e Target.
4. Il Servizio centrale per il PNRR istruisce la pratica e, a seguito di esito positivo, approva la richiesta di erogazione a titolo di saldo e accantona le risorse finanziarie a favore dell'Amministrazione centrale titolare.
5. Il gestore della disposizione di pagamento dell'Amministrazione centrale titolare procede con l'indicare i beneficiari a cui trasferire le risorse ed allega ogni documentazione utile agli attori successivi per istruire la pratica. Il beneficiario della disposizione di pagamento può essere la contabilità speciale dell'Amministrazione centrale titolare ovvero direttamente la contabilità speciale/conto di Tesoreria del Soggetto attuatore. In quest'ultimo caso l'Amministrazione centrale titolare, in conformità a quanto stabilito all'art. 8 del decreto-legge n. 77/2021, è tenuta in ogni caso a verificare la corretta e coerente gestione del flusso finanziario delle risorse con i relativi adempimenti.
6. Il firmatario della disposizione di pagamento verifica la disposizione di pagamento e i relativi allegati e, a seguito di esito positivo, procede con la firma della disposizione di pagamento. La firma produce automaticamente un ordine di prelevamento fondi per ogni beneficiario indicato della disposizione di pagamento.
7. L'ordine di prelevamento fondi viene firmato dal dirigente del Servizio centrale per il PNRR affinché Banca d'Italia, con una procedura automatica, possa procedere con il pagamento delle risorse al beneficiario indicato nell'ordine di prelevamento fondi.

4.7.3 Trasferimento e rimborso delle somme e procedure contabili

Le Amministrazioni centrali e le proprie articolazioni possono essere titolari di contabilità speciali aperte ad hoc per la gestione dei movimenti finanziari del PNRR sia in qualità di Amministrazione titolare sia in qualità di Soggetto attuatore.

Il circuito finanziario della contabilità speciale è gestito interamente con le funzionalità del Sistema ReGiS, permettendo di avere una visione sia a livello di intero conto sia a livello di singolo intervento. Il processo di seguito descritto parte dal momento in cui i fondi entrano nella contabilità speciale dell'Amministrazione centrale titolare o del Soggetto attuatore.

Per gestire l'intero circuito finanziario, il Servizio centrale per il PNRR ha messo a disposizione delle Amministrazioni il Sistema a cui si può accedere attraverso il seguente link <https://regis.rgs.mef.gov.it/>. Per accedere al Sistema è necessario comunicare i nominativi degli utenti e il rispettivo ruolo che devono assumere.

In particolare, il sistema prevede i seguenti profili:

- Gestore delle richieste di erogazione: è il ruolo che permette di trasmettere al Servizio centrale per il PNRR le richieste di erogazione a titolo di anticipo, rimborso o saldo; è un ruolo di esclusiva competenza dell'Amministrazione centrale titolare.
- Gestore della disposizione di pagamento: è il ruolo che permette alle Amministrazioni centrali titolari e ai Soggetti attuatori di predisporre il documento informatico denominato "disposizione di pagamento" in cui indicare i riferimenti del beneficiario delle risorse e l'importo dell'operazione.
- Firmatario della disposizione di pagamento: è il ruolo attribuito al responsabile dell'Amministrazione centrale titolare o del Soggetto attuatore, che firma digitalmente la disposizione di pagamento.
- Funzionario delegato: è il ruolo del responsabile della contabilità speciale, che permette di gestire le entrate nella contabilità speciale e di procedere con la firma degli ordini di prelevamento fondi (OPF/ordinativi secondari di spesa). La firma degli OPF attiva il pagamento al beneficiario indicato nella disposizione di pagamento.
- Gestore delle entrate: è il ruolo che permette di gestire le entrate nella contabilità speciale.

Di seguito si riporta la descrizione del flusso procedurale relativo ai trasferimenti alle Amministrazioni Titolari e ai Soggetti attuatori.

1. Il funzionario delegato oppure il gestore delle entrate (ruolo che di norma è assegnato al funzionario delegato), a valle della ricezione di una mail automatica del Sistema, che avvisa della presenza di una quietanza da lavorare, accede sul Sistema e procede con la contabilizzazione della quietanza di entrata. È possibile allegare ogni eventuale documentazione necessaria per la gestione della quietanza di entrata. Con la contabilizzazione dell'entrata le risorse sono attribuite all'intervento di competenza, già censito sulla contabilità speciale.
2. A valle del perfezionamento della quietanza di entrata, il Sistema accantona le risorse finanziarie sull'intervento di competenza e le mette a disposizione dei successivi utenti al fine del pagamento ai beneficiari finali.
3. A questo punto l'intervento verso cui è stata indirizzata la quietanza presenta una disponibilità di risorse. L'utente censito come gestore della disposizione di pagamento dell'Amministrazione centrale titolare o del Soggetto attuatore procede con l'indicazione dell'importo e dei beneficiari a cui trasferire le risorse ed allega ogni documentazione utile agli attori successivi.
4. Il firmatario della disposizione di pagamento verifica la disposizione di pagamento e i relativi allegati e in caso di esito positivo procede con la firma della stessa. La firma produce

automaticamente un ordine di prelevamento fondi per ogni beneficiario indicato nella disposizione di pagamento.

5. L'ordine di prelevamento fondi viene firmato dal funzionario delegato della contabilità speciale affinché Banca d'Italia, con una procedura automatica, possa procedere con il pagamento delle risorse al beneficiario indicato nell'ordine di prelevamento fondi.

Sono in corso di definizione da parte dell'Ufficio III – Rendicontazione e Controllo apposite procedure di monitoraggio periodico necessarie a garantire la regolarità della gestione del conto di contabilità speciale attivato per le operazioni a titolarità del Ministero della Giustizia nell'ambito del PNRR.

4.8 Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero

4.8.1 Individuazione e nomina del "Referente Antifrode" e composizione del Gruppo operativo

Per incentivare la condivisione delle procedure di prevenzione dei casi di frode, conflitti di interesse, corruzione e doppio finanziamento e le corrette modalità per il trattamento di eventuali irregolarità rilevate, nell'ambito del PNRR con Determina della RGS n. 57 del 9 marzo 2022 è stata istituita la "Rete dei referenti antifrode per il PNRR".

La "Rete dei referenti antifrode del PNRR" è composta dal referente antifrode del MEF-Servizio centrale per il PNRR (con ruolo di presidenza), da almeno un componente (e un supplente), designato quale "referente antifrode" di ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi e, per la Guardia di Finanza, dal Capo ufficio tutela uscite e mercati e/o un ufficiale del III Reparto operazioni del Comando Generale nonché dal Comandante del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza.

Nell'ambito Unità di Missione del Ministero della Giustizia, con Provvedimento del Direttore Generale n. 9 del 27 luglio 2022 è stato designato il referente responsabile antifrode nella persona del Dirigente dell'Ufficio di Rendicontazione e Controllo dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della Giustizia, con l'impegno di:

- i. partecipare ai lavori della "Rete dei referenti antifrode del PNRR", istituita con Determina del RGS n. 57 del 9 marzo 2022;
- ii. mettere a disposizione del Servizio Centrale per il PNRR e del Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza tutte le informazioni in possesso relative ai soggetti attuatori, realizzatori/esecutori degli interventi di competenza finanziati dal Piano;
- iii. segnalare al Servizio centrale per il PNRR e al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la prevenzione/repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria di cui sia venuto a conoscenza nella fase attuativa degli interventi PNRR di competenza;



- iv. assicurare la propria collaborazione al Servizio centrale per il PNRR e alla Guardia di Finanza, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività ricomprese all'interno della strategia antifrode del Piano.

Gli adempimenti di cui sopra sono riconducibili al Protocollo d'Intesa del 17 dicembre 2021 tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Comando Generale della Guardia di Finanza cui il Ministero della Giustizia ha aderito in data 20 maggio 2022 con comunicazione prot. mdg.UDMPNRR.20/05/2022.0000028.U.

In data 5 dicembre 2022, con nota prot. n. m_dg.UDMPNRR.952.U, sono state designate la dott.ssa Nunzia Carillo – Dirigente dell'Ufficio I "Coordinamento della Gestione" quale referente dell'Unità in materia di trasparenza e la dott.ssa Carla Addari – Dirigente dell'Ufficio III "Rendicontazione e controllo" (già designata "referente responsabile antifrode" nell'ambito della "Rete dei referenti antifrode del PNRR") quale referente della prevenzione della corruzione. Con il medesimo provvedimento si è provveduto, altresì, a costituire e designare i componenti del "Gruppo di lavoro anticorruzione" dell'Unità di Missione.

Il Gruppo di valutazione dei rischi di frode è in corso di definizione e prevedrà anche il coinvolgimento di dirigenti e/o funzionari delle articolazioni responsabili dell'attuazione.

4.8.2 Procedure di prevenzione e monitoraggio periodico del rischio

Ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. b), Reg. (UE) del 12 febbraio 2021, n. 241, gli accordi di sostegno stipulati con gli Stati Membri devono prevedere in capo a questi ultimi l'obbligo di adottare misure adeguate a prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

La norma citata stabilisce altresì l'obbligo per gli Stati Membri di intraprendere azioni legali per recuperare i fondi indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

Per la nozione di **frode** occorre fare riferimento all'art. 3, par. 2, della Direttiva (UE) 5 luglio 2017, n. 1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha coniato una moderna definizione, doppiamente diversificata, a seconda che la frode riguardi o meno spese relative agli appalti ed a seconda che la frode concerna o meno entrate relative a risorse proprie provenienti dall'IVA.

Gli schemi attraverso i quali le diverse forme di frode possono essere realizzate sono essenzialmente tre:

- i) l'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
- ii) la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;
- iii) la distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi.

In riferimento alle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'applicazione della direttiva richiede la gravità dei reati contro il sistema comune dell'IVA, intendendo per "gravi" i reati

consistenti in azioni od omissioni di carattere intenzionale connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione, comportanti un danno complessivo pari o superiori a 10.000.000 di euro.

Diverso dal concetto di frode è quello più ampio di **irregolarità**, considerato dall'art. 2, par. 31, del Reg. (UE) 24 giugno 2021, n. 1060, che ricomprende qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione, imputando a tale bilancio una spesa indebita.

Pur in assenza di una definizione univoca, per corruzione si intende genericamente ogni *"abuso di potere ai fini di un profitto privato"*.

Si ha un **conflitto d'interessi**, ai sensi dell'art. 61, par. 3, del Regolamento finanziario (UE) del 18 luglio 2018, n. 1046 *"...quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 [ndr.: soggetti che partecipano all'esecuzione del bilancio] è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto"*.

Il **doppio finanziamento**, infine, può descriversi come il sostegno fornito per la copertura di un medesimo costo da parte di diversi programmi e strumenti dell'Unione. Tale tipologia di sostegno è espressamente vietata dall'art. 9, Reg. (UE) del 12 febbraio 2021, n. 241.

L'art. 22 del Regolamento da ultimo citato, al paragrafo 1, responsabilizza gli Stati membri nell'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza imponendo agli stessi l'adozione di tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire un utilizzo delle risorse conforme al diritto, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. È in vista di tali scopi che gli Stati membri devono prevedere un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e provvedere al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

La strategia di gestione dei rischi in materia di frode e corruzione del Ministero della Giustizia si fonda sulla valutazione del rischio di frode, che a sua volta si sostanzia in un *assessment* sul rischio che presuppone un'analisi dettagliata del contesto (interno ed esterno) e una mappatura dei processi e delle attività che caratterizzano le principali fasi di attuazione del Piano.

In linea con la legge n. 190/2012, il Ministero della Giustizia affida la strategia del contrasto alla corruzione e all'illecita dispersione di risorse e denaro pubblico, al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) che, sulla base delle indicazioni dettate a livello di atto di indirizzo centrale dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. L'aspetto caratterizzante l'articolato processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione è, infatti, il doppio livello:

- il **livello nazionale**, nel quale ANAC predispone il PNA;
- il **livello decentrato**, nel quale ciascuna amministrazione adotta il proprio piano triennale e gli aggiornamenti annuali. Per promuovere la cultura dell'etica pubblica e combattere la corruzione il Ministero della Giustizia per gli anni 2022-2024 (D.M. n. 161 del 28.04.2022), ha adottato misure organizzative e procedurali volte a garantire l'integrità del settore pubblico ed a migliorarne il funzionamento attraverso l'adozione di strumenti idonei a rafforzare l'imparzialità dei funzionari pubblici e a prevenire le condotte generatrici di danno per l'erario. L'assetto precauzionale e preventivo si fonda, peraltro, su un adeguato livello di trasparenza:

il concetto della accessibilità totale determina il passaggio da un sistema improntato al cd. *open government* ad uno caratterizzato dal cd. *open data*, cioè dalla messa a disposizione dei cittadini delle informazioni di interesse generale, in linea con i moniti provenienti dall'ordinamento europeo e dalle più importanti organizzazioni internazionali (Onu, Ocse, Consiglio d'Europa), nella prospettiva di un avvicinamento ai modelli di trasparenza esistenti in altre realtà nazionali.

La legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità è poi completato dalla disciplina riferibile al conflitto di interesse e ai casi di incompatibilità, nonché dalle regole sulla rotazione del personale e sulla tutela del soggetto denunciante (c.d. *whistleblower*).

Il PTPCT si pone nell'ottica di realizzare condizioni tese a rendere sempre più difficile il verificarsi di comportamenti corruttivi all'interno dell'Amministrazione. Tale strumento programmatico è incentrato su una adeguata ed idonea metodologia di analisi, valutazione e gestione dei rischi, con l'individuazione delle aree di rischio generali, degli eventi rischiosi specifici, delle misure da attuare e implementare nonché, infine, di un costante monitoraggio dell'efficienza ed efficacia degli interventi attuati. L'attività di analisi e gestione del rischio effettuata da ciascuna articolazione ministeriale si propone, in particolare, di individuare le diverse tipologie di eventi corruttivi e, più in generale, di "*maladministration*", nonché di stimare l'esposizione al rischio dell'organizzazione attraverso motivate valutazioni, da effettuarsi - sulla base di specifici criteri predeterminati - a cura dei diversi soggetti coinvolti.

In particolare, la gestione del rischio corruttivo costituisce un processo di miglioramento continuo e graduale, è parte integrante del processo decisionale e deve tenere conto dello specifico contesto interno ed esterno dell'Amministrazione nonché di quanto in precedenza già realizzato ed attuato. In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, il Piano contiene, quindi, le azioni strategiche e programmatiche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che costituiscono anche contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale del Ministero della Giustizia.

Per quanto di interesse del PNRR le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione degli interventi - nell'ambito del contributo fornito al PTPCT - hanno provveduto ad effettuare una mappatura dei rischi e la definizione delle corrispondenti misure di prevenzione relativamente a:

- le procedure di reclutamento e di gestione del personale dipendente;
- l'attivazione e l'implementazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici destinati agli uffici giudiziari.

Nell'ambito delle predette procedure gli elementi di rischi più rilevanti si rilevano nella fase di espletamento dei bandi di concorso / gare d'appalto.

Le procedure di prevenzione e monitoraggio periodico del rischio riconducibili alla gestione del PNRR saranno ulteriormente precisate e dettagliate nel prossimo aggiornamento al PTPCT, mediante un contributo specifico e puntuale che sarà fornito sul tema dagli Uffici dell'Unità di Missione e dagli eventuali elementi specifici di rischio riscontrati (stante la non piena operatività di tale struttura all'epoca dell'adozione dell'ultimo aggiornamento PTPCT).

Inoltre, il Ministero della Giustizia ha sottoscritto a luglio del 2020 un accordo-quadro sulla legalità con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), basato su tre pilastri:

- scambio di informazioni e buone pratiche;

- definizione degli “indicatori di corruzione”;
- vigilanza collaborativa.

L'accordo sottolinea come il comune interesse pubblico di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione possa essere efficacemente perseguito attraverso la circolazione delle informazioni nonché concordando e definendo obiettivi comuni, ambiti e modalità esecutive di collaborazione istituzionale, percorsi formativi comuni del personale.

Formazione del personale

Elemento fondamentale nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione è la formazione del personale, così come previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. I processi formativi consentono infatti di ottenere una maggiore diffusione della cultura della legalità nella Pubblica amministrazione, riducendo i fenomeni corruttivi e il rischio che l'azione illecita possa essere compiuta inconsapevolmente. In questo modo si sviluppano inoltre le conoscenze specifiche necessarie alla corretta gestione delle procedure.

Tra le misure organizzative adottate, vi è quindi quella di dare impulso ad una ricognizione dei bisogni formativi del personale dell'amministrazione, in particolare dei referenti e dei dirigenti e dei funzionari preposti ai settori di maggior rischio. Tale misura viene adottata sulla base del dettato dell'art. 1, comma 8, della L. 190 del 2012, che affida al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. È prevista una particolare attività formativa per tutti i dipendenti (a livello generale) e per alcune figure tra essi (a livello specifico), che costituisce azione fondamentale di prevenzione della corruzione. In tal senso, si fa riferimento al piano di formazione elaborato dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.

Diffusione della cultura etica

Nell'ambito del contenimento del rischio di frode, il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità determina un sistema di controllo interno caratterizzato da una condivisa e capillare cultura etica. È opportuno quindi che i principi di correttezza e veridicità siano ampiamente diffusi nella struttura amministrativa. A questo fine, questi ultimi sono divulgati, o rinnovati, a mezzo di corsi di formazione antifrode e campagne di sensibilizzazione per i dipendenti e collaboratori esperti, selezionati anche in ambito PNRR, con particolare attenzione ai partecipanti alla Rete dei referenti PNRR.

All'interno dell'attività di prevenzione, al fianco dell'attività di controllo e di valutazione dei rischi, si sviluppa così una cultura etica, con l'obiettivo di eliminare qualsiasi sostegno al comportamento fraudolento. La cultura etica costituisce infatti il fondamento essenziale di tutti gli interventi correttivi e preventivi.

4.8.3 Procedure di individuazione, segnalazione e rettifica di irregolarità, frodi o conflitti di interesse e doppio finanziamento

Le misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi vengono messe in atto attraverso la predisposizione di un solido sistema di controllo a cui contribuiscono tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Piano. In particolare, dette misure sono garantite tramite:

- lo svolgimento dell'attività di controllo ordinario amministrativo-contabile ad opera delle principali strutture nazionali (Uffici, Centrali di bilancio, Corte dei conti, Autorità nazionale anticorruzione; Guardia di Finanza) e che riguardano anche le procedure relative alle spese sostenute a valere sul PNRR;
- lo svolgimento delle attività dei controlli aggiuntivi nell'ambito del PNRR e la conseguente registrazione degli esiti di esse sul sistema informativo del PNRR al fine di evidenziare eventuali irregolarità riconducibili a casi di frode e corruzione;
- la consultazione dei Sistemi informativi dedicati (l'applicativo della CE Arachne e la piattaforma nazionale PIAF) compatibilmente con le tempistiche di messa in produzione.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi specifici di ciascuna misura è effettuata tramite un apposito documento di analisi e valutazione del rischio, aggiornato con cadenza periodica, in funzione dell'avanzamento del PNRR, degli esiti dei controlli condotti ovvero della sostanziale modifica di taluni elementi del contesto di riferimento.

La valutazione viene effettuata con riferimento alle situazioni in cui i processi chiave per l'attuazione del PNRR sono più esposti a comportamenti fraudolenti, analizzando la probabilità che tali situazioni possano verificarsi e la gravità delle conseguenze anche in presenza di azioni di contrasto attuate dal Ministero della Giustizia.

Le procedure e gli strumenti che saranno adottati dall'Unità di Missione e dalle connesse strutture responsabili dell'attuazione, dovranno risultare conformi al documento "Misure antifrode proporzionate nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" documento – di prossima diffusione - che racchiude il programma di lotta alla frode che sarà predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per garantire - ai sensi dell'art.22 Reg. (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 (Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza) - un corretto utilizzo dei fondi Next Generation EU destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia (PNRR).

In linea generale, lo strumento di cui intende dotarsi il Ministero della Giustizia si compone delle seguenti tre fasi:

- analisi del contesto: viene definito cosa si intende per rischio e successivamente si procede alla sua identificazione mappando le singole fasi dei processi che possono generare casi di irregolarità.
- valutazione del rischio: si valuta, in termini percentuali, la possibilità che si verifichino casi di frode e si stima il loro potenziale impatto in termini finanziari.
- trattamento del rischio: vengono approntate tutte le azioni idonee a mitigare il rischio riportandolo ad un livello tollerato.



Il monitoraggio, il riesame e l'implementazione degli indicatori di rischio costituiscono un processo continuo. Allo stesso modo il flusso di consultazione, comunicazione e segnalazione dei rischi è alimentato costantemente da tutti gli attori coinvolti nel processo.

Le operazioni di monitoraggio e segnalazione sono trasversali alle tre fasi sopradescritte.

Per le procedure di analisi e valutazione del rischio e le modalità operative per il campionamento degli investimenti da sottoporre a verifica si rinvia ad apposito documento che sarà elaborato.

Processi e strumenti di controllo

Per quanto riguarda l'individuazione, la segnalazione e la rettifica delle irregolarità, in via generale, l'Ufficio di Rendicontazione e Controllo, con il supporto delle articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione, opera secondo una visione organica attraverso diverse fasi:

1. rilevazione delle irregolarità, con l'ausilio delle check list di controllo (ad es. sugli atti amministrativi, sull'attuazione delle convenzioni e dei bandi di gara) ovvero a seguito di segnalazione di soggetti interni o esterni;
2. analisi e sintesi delle criticità evidenziate, anche tramite l'implementazione del Registro delle Irregolarità;
3. richiesta al Soggetto attuatore di elementi informativi e/o documentali;
4. valutazione dell'impatto finanziario dell'irregolarità sul finanziamento complessivo;
5. accertamento delle irregolarità o sospette frodi;
6. comunicazione delle irregolarità/frodi ai soggetti coinvolti;
7. segnalazione dell'irregolarità/frode agli organismi nazionali ed europei di controllo e, in particolare, tramite sistema ReGiS al Servizio centrale per il PNRR;
8. attuazione delle azioni correttive, inclusa la possibilità di disporre la rettifica finanziaria ovvero la revoca del finanziamento, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo.

Nel caso di irregolarità che si ritiene diano vita a fattispecie di reato o frode, oltre alle citate azioni amministrative volte al recupero delle somme, l'Unità di Missione e la Direzione generale competente, sono tenute a denunciare alle autorità giudiziarie competenti i fatti accertati al fine di avviare, eventualmente, i conseguenti procedimenti giudiziari.

Segnalazioni e indagini

Le segnalazioni delle irregolarità, compresi i casi di frode e sospetta frode, possono essere rilevate a seguito di attività di controllo sugli interventi dagli Uffici preposti a tale funzione nell'ambito del PNRR (Uffici di controllo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi, Servizio centrale per il PNRR e Unità di audit) o da altri organi esterni all'Amministrazione centrale titolare (ad. es. Guardia di Finanza, Commissione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode, Corte dei conti italiana ed europea, ecc.).

In linea generale, e come recentemente sottolineato dall'allegato alla circolare MEF-RGS 30/2022, la violazione delle regole di utilizzo dei finanziamenti PNRR, lo sviamento delle risorse rispetto ai progetti approvati, i ritardi nella realizzazione degli interventi e ogni altra situazione che causi un danno alla finanza pubblica obbligano le amministrazioni interessate a "porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela, o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito" (art. 52, c. 6. del Codice di giustizia contabile, approvato con D.Lgs n. 174/2016) e, come



per ogni illecito causativo di danno erariale, a presentare denuncia al pubblico ministero presso la Corte dei conti, per l'esercizio delle funzioni requirenti di sua competenza; il contenuto e le modalità della denuncia sono indicati negli artt. 51-53 del citato Codice.

Le funzioni del pubblico ministero sono attribuite, più in particolare, al Procuratore generale e ai Procuratori regionali presso la Corte dei conti (art 12 del Codice di giustizia contabile).

Questi ultimi svolgono l'attività istruttoria necessaria per l'accertamento dei fatti causativi del danno erariale, avvalendosi della collaborazione, tra l'altro, della Guardia di finanza (art 56 del Codice di giustizia contabile). Successivamente esercitano l'azione di risarcimento nei confronti di soggetti – persone fisiche o giuridiche – individuati come responsabili del danno, i quali lo abbiano cagionato venendo meno agli obblighi cui erano sottoposti in virtù del proprio rapporto di impiego o di servizio con la pubblica amministrazione.

Nell'ambito dell'Unità di Missione, l'Ufficio Rendicontazione e Controllo ha il compito di assicurare la predisposizione di iniziative utili a prevenire frodi, conflitti di interesse ed evitare i rischi del doppio finanziamento ed è individuato come soggetto interno abilitato a detta segnalazione.

In quest'ottica gioca un ruolo rilevante il sistema unitario ReGiS, già precedentemente descritto. L'assegnazione del codice unico di progetto (CUP) a ogni progetto di investimento registrato nel sistema ReGiS mira, infatti, a prevenire il doppio finanziamento e a ridurre il rischio di frodi. A tale sistema informatico di monitoraggio hanno accesso anche la Commissione europea, l'Ufficio europeo lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti e, se del caso, la Procura europea (EPPO) in adempimento a quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/241.

In coerenza con quanto contenuto nei regolamenti previsti per la Programmazione 2021-2027, sono oggetto di segnalazione alla Commissione europea le seguenti tipologie di irregolarità (ex. art. 69, par.12, regolamento (UE) 1060/2021 ed Allegato XII sulle modalità dettagliate e modello di segnalazione delle irregolarità alla Commissione europea):

- le irregolarità che sono state oggetto di una prima valutazione scritta stilata da un'autorità/ufficio competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- le irregolarità che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario al fine di accertare l'esistenza di una frode o di altri reati;
- le irregolarità che precedono un fallimento;
- un'irregolarità specifica o una serie di irregolarità per le quali la Commissione trasmette allo Stato membro una richiesta scritta di informazioni a seguito di una segnalazione di uno Stato membro.

Tuttavia, sono esenti dall'obbligo di segnalazione le seguenti tipologie di irregolarità:

- le irregolarità per un importo inferiore a 10.000 euro di contributo dei fondi (tale esenzione non si applica in caso di irregolarità connesse tra loro che, complessivamente, superano i 10.000 euro di contributo dei Fondi, anche se nessuna di esse, presa singolarmente, supera da sola tale soglia);
- i casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato in seguito al fallimento non fraudolento del Soggetto attuatore;
- i casi rilevati e corretti.



Da un punto di vista procedurale, l'Ufficio Rendicontazione e Controllo predispone chiari meccanismi di segnalazione che garantiscano un adeguato coordinamento in merito all'attività antifrode con l'organismo di audit e le altre autorità competenti delle indagini, nonché quelle responsabili della lotta alla corruzione.

Al fine di garantire la piena efficacia del sistema di segnalazione, l'Ufficio Rendicontazione e Controllo dell'Unità di Missione redige un verbale amministrativo con cui si attesta l'esistenza di un'irregolarità, esplicitando gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. I Soggetti attuatori, o le articolazioni ministeriali coinvolte nell'attuazione, forniscono a questo fine all'Ufficio Rendicontazione e Controllo ogni necessaria informazione in merito alle irregolarità rilevate nelle attività di propria competenza che possano consentire una valutazione più puntuale rispetto alla natura isolata o sistemica dell'irregolarità.

Nelle more dell'implementazione di apposite funzionalità del sistema ReGiS, l'Ufficio Rendicontazione e Controllo garantisce la tenuta di un Registro delle Irregolarità nell'ambito del quale rilevare gli esiti delle verifiche condotte, definire le necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità e individuare i successivi adempimenti da porre in essere (ad esempio l'apertura delle schede OLAF, gli importi recuperati e/o da recuperare e gli importi ritirati).

Inoltre, qualora si ravvisino gli estremi di comportamenti rilevanti sotto il profilo penalistico, trovano applicazione le norme previste dal Codice di Procedura Penale in ordine alla notizia di reato, con i conseguenti obblighi di comunicazione - all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia giudiziaria - in capo all'Unità di Missione. Similmente opera il già citato obbligo di comunicazione alla magistratura contabile nell'ipotesi di responsabilità amministrativa.

Attuazione delle azioni correttive

In via generale, come sopra segnalato, l'Unità di Missione PNRR conserva la contabilità delle richieste di trasferimento fondi e delle rendicontazioni delle spese e dei M&T, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per il trasferimento dei fondi; registra nel sistema informatico gli esiti delle verifiche condotte sulle procedure e sulle spese e su milestone e target e garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse.

Nel momento in cui sia emersa una fattispecie di irregolarità o frode e una volta conclusa la relativa procedura istruttoria sopra descritta, l'Ufficio Rendicontazione e Controllo dell'Unità di Missione PNRR procede a un riesame del proprio sistema di controllo interno e del sistema di controllo interno del soggetto attuatore, analizzando tutti i procedimenti, le procedure o i controlli connessi alla frode potenziale o accertata. Il riesame dovrebbe essere obiettivo e critico e condurre a conclusioni chiare sulle debolezze percepite e sugli insegnamenti tratti, nonché ad azioni chiare, soggetti responsabili e scadenze.

4.8.4 Procedure di recupero delle somme

Ai sensi del Considerando n. 53 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) n.241/2021 e della Nota EGESIF_15_0017_02 final del 25 gennaio 2016, il Sistema di Gestione e Controllo del PNRR prevede



un meccanismo per il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora su ritardati pagamenti, strutturato all'interno del sistema informativo del PNRR.

Relativamente agli importi non ammissibili il sistema prevede, infatti, un registro dei debitori, che evidenzia gli importi ritirati e i recuperi pendenti e in cui confluiscono le risultanze contabili relative alle verifiche dei vari Organismi di controllo (Autorità di Audit, controllo in loco, Amministrazione titolare, Guardia di Finanza, ecc.) che comportano la necessità di decurtazioni dalle somme erogate. Nello specifico in virtù del combinato disposto del Considerando 53 e dell'art. 22 comma 1 e comma 5 del Regolamento (UE) 241/2021 viene rispettivamente previsto che "laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo, o di grave violazione degli obblighi derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario, nonché alla riduzione e al recupero del contributo finanziario. Ove possibile, il recupero dovrebbe essere garantito mediante compensazione con le erogazioni di finanziamenti in sospeso nell'ambito del dispositivo"; "nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio".

In via generale, l'Unità di Missione PNRR conserva la contabilità delle richieste di trasferimento fondi e delle rendicontazioni delle spese e dei M&T, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per il trasferimento dei fondi; registra (in attesa dell'attivazione delle funzionalità nel sistema informatico) nei registri dei controlli gli esiti delle verifiche condotte sulle procedure e sulle spese e su milestone e target e garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse.

Nel momento in cui sia emersa una fattispecie di irregolarità o frode e una volta conclusa la relativa procedura istruttoria, l'Ufficio Rendicontazione e Controllo dell'Unità di Missione PNRR avvia, ove necessario, le procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

Il recupero consiste in una procedura amministrativa finalizzata alla riacquisizione del contributo.

Il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo, rappresenta l'atto amministrativo con cui ha inizio la procedura di recupero. In tale atto viene quantificato l'importo indebitamente versato e si dispone il recupero dello stesso. L'Ufficio Rendicontazione e Controllo, in particolare:



- tiene la contabilità delle richieste di trasferimento fondi e delle rendicontazioni delle spese e dei M&T, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per il trasferimento dei fondi;
- registra (in attesa dell'attivazione delle funzionalità nel sistema informatico) su appositi report gli esiti delle verifiche condotte sulle procedure e sulle spese e su milestone e target e garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse.

La procedura di recupero può considerarsi conclusa o mediante il rimborso delle somme richieste da parte del Soggetto attuatore o attraverso la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti al medesimo soggetto. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate si attiva il recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte.

5 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

5.1 Indicazioni e iniziative di informazione comunicazione e pubblicità

Di seguito si descrivono quali azioni saranno attuate per garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, che dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto. In particolare, si attenziona la procedura di definizione e le finalità della Strategia di comunicazione.

L'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto. Nello specifico, la norma prevede, al paragrafo 2, che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine degli stessi e ne assicurino la visibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. La norma prevede, inoltre, che tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riportino l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché il riferimento all'iniziativa *Next Generation EU*.

In particolare, il Ministero della Giustizia, in qualità di amministrazione responsabile, ed i Soggetti attuatori coinvolti a vario titolo nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti devono:

- mostrare correttamente e in modo visibile l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o sotto-investimento);
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi,

marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;

- se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: *“Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”*.

L'emblema dell'Unione Europea associato all'iniziativa Next Generation UE è reperibile al seguente link https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter.

Il Ministero della Giustizia garantisce, per l'intero arco di attuazione del Piano, che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla Strategia di comunicazione del PNRR, assicurando il pieno coinvolgimento dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione dei singoli interventi e avendo cura che questi ultimi adempiano agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall'art. 34 del Reg. (UE) 2021/241 e, più in generale, rispettino gli indirizzi comunitari in materia. In particolare, la Strategia di comunicazione del PNRR a cui si farà riferimento è volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rafforzare la consapevolezza del ruolo dell'Unione europea e del valore aggiunto che il programma Next Generation EU apporta alla crescita del Paese in termini di rilancio dell'economia e degli investimenti e di crescita dell'occupazione;
- garantire il coinvolgimento della popolazione come leva determinante per avviare correttamente la comunicazione, attraverso un messaggio unitario, valoriale e rilevante rispetto al percepito e al sentire condiviso dei cittadini;
- assicurare la massima diffusione delle informazioni relativamente a obiettivi, opportunità di finanziamento e modalità di accesso al PNRR, attività e operazioni finanziate e risultati ottenuti, al fine di favorire la più ampia partecipazione e supportare i soggetti coinvolti negli aspetti tecnico informativi;
- garantire la trasparenza nelle attività di comunicazione verso cittadini e stakeholder al fine di informarli e renderli consapevoli sulle finalità, sulle attività e sui risultati del PNRR quale strumento a supporto della strategia nazionale di ammodernamento del Paese, fornendo loro strumenti e canali di comunicazione per poter partecipare attivamente nell'attuazione del Piano.

Nell'ambito dell'attività di informazione, comunicazione e pubblicità, il Ministero della Giustizia fornisce il proprio supporto nelle attività di alimentazione del Portale Italia domani, che costituisce il principale strumento e veicolo delle azioni di diffusione e promozione del PNRR. Inoltre, il Ministero promuove la comunicazione e l'informazione online, sia web che social, producendo contenuti per la divulgazione delle informazioni, dei dati e dei risultati raggiunti da ogni singolo intervento di competenza, creando inoltre un'apposita sezione dedicata al PNRR all'interno del proprio sito istituzionale. In ultimo, il Ministero della Giustizia garantisce il proprio supporto nell'organizzazione



di eventi e incontri sul territorio nazionale, differenziati sulla base dei diversi gruppi target da raggiungere e volti a informare e sensibilizzare il grande pubblico sullo stato di attuazione del PNRR.

Con provvedimento del 29 dicembre 2022, il Capo di Gabinetto del Ministro ha nominato il Direttore Generale dell'Unità di Missione quale Responsabile della comunicazione e della trasparenza. Il Direttore Generale dell'Unità di Missione con il supporto del Dirigente dell'ufficio di Coordinamento della Gestione, garantisce l'esercizio delle sue funzioni:

- informando periodicamente il Responsabile della Strategia sulle attività di informazione e comunicazione realizzate;
- garantendo che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla Strategia di comunicazione, puntando alla massima copertura mediatica attraverso diversi strumenti e metodi di comunicazione;
- assicurando il monitoraggio continuativo delle attività di informazione e pubblicità poste in essere.

Infine, per consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate ed organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR, fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Ministero:

1. ha individuato all'interno del proprio sito istituzionale una sezione denominata "PNRR Giustizia", in cui sono riportate le misure di competenza del Ministero della Giustizia, con l'indicazione della missione e della componente di riferimento;
2. riporta nella sezione "PNRR Giustizia" per ogni intervento gli atti legislativi adottati e agli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando per ogni atto riportato:
 - a) la tipologia (Decreto-legge, Legge, Decreto Legislativo, Decreto ministeriale, Decreto interministeriale, Avviso, Gara di appalto, etc.);
 - b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento;
 - c) la data di pubblicazione;
 - d) la data di entrata in vigore;
 - e) l'oggetto;
 - f) la eventuale documentazione approvata (Programma, Piano, Regolamento, ...), con il link ipertestuale al documento;
 - g) eventuali note informative;
3. aggiorna tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione.

Tutti i documenti contenenti "dati personali" secondo la definizione del Regolamento europeo 679/2016 "GDPR" sono pubblicati nel rispetto dello stesso ed in particolare conformemente al principio di minimizzazione in base al quale i dati personali devono essere "adeguati, pertinenti e limitati quanto necessario rispetto alle finalità di pubblicità".



6 GLOSSARIO TERMINOLOGICO

Termine	Descrizione
Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
Arachne	È uno strumento informatico integrato per la valutazione del rischio di frode sviluppato dalla Commissione Europea (Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione – DG EMPL e dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana – DG REGIO) in collaborazione con alcuni Stati membri per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi SIE.
Cabina di regia del PNRR	Organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.
CID	Decisione di Esecuzione del Consiglio (<i>Council Implementing Decision</i>)
CIG	Il codice identificativo di gara o CIG è un codice adottato in Italia per identificare un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara d'appalto o affidato con una delle altre modalità consentite dal codice dei contratti pubblici.
Componente	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche. Si articola in una o più Misure.
Corruzione	Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
Direttore Generale del Servizio centrale del PNRR	Responsabile del PNRR, nonché punto di contatto diretto (Single Contact Point) con la Commissione europea.
DD	Decreto Direttoriale
Divieto di doppio finanziamento	Come richiamato dalla Circolare MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea,



	prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
DM	Decreto Ministeriale
DNSH	"Do No Significant Harm", come richiamato dalla circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente"
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPR	Decreto del presidente della Repubblica
EPPO	Procura Europea
Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia	Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Frode	Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee <u>la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi..</u>
Frode (sospetta)	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
Funzione di Coordinamento della Gestione	Funzione responsabile del presidio e della supervisione circa l'attuazione degli interventi di competenza dell'Amministrazione, nonché della gestione delle risorse finanziarie.
Funzione di Monitoraggio	Funzione responsabile del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi e del conseguimento dei relativi <i>milestone</i> e <i>target</i> .
Funzione di Rendicontazione e Controllo	Funzione che provvede alla verifica della regolarità di procedure e spese e del conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i> , nonché alla rendicontazione finanziaria e di <i>milestone</i> e <i>target</i> nei confronti del Servizio centrale per il PNRR, quale attività funzionale alla presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.



GU	Gazzetta Ufficiale
Indicatore di outcome	Misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a rappresentare i fenomeni economico-sociali su cui il PNRR incide.
Indicatore di output	Misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a riassumere lo stato di avanzamento dell'investimento o progetto o quota parte di esso.
Indicatori comuni	Indicatori utilizzati per il monitoraggio e la valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.
Investimento	Spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come Misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.
Irregolarità	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Misura	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di progetti da questo finanziati.
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Operational Arrangement	Accordi operativi tra Commissione Europea e Stato membro al fine di facilitare la cooperazione e l'efficace attuazione del RRF
Opzioni semplificate in materia di costi (OCS)	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
PA	Pubblica Amministrazione



PIAF	Piattaforma nazionale Antifrode
Pilastro	Uno dei sei settori di intervento del dispositivo di ripresa e resilienza di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.
PNRR (o Piano)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
Principio della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani	Principio teso a garantire l'attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni.
Principio "non arrecare un danno significativo"	Principio definito all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio, che deve essere verificato ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
Progetto o intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
Progetti a regia	Progetti attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari di interventi, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali.
Progetti a titolarità	Progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari di interventi, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali.
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del soggetto attuatore tramite la trasmissione



	all'Amministrazione centrale titolare di interventi di apposite domande di rimborso per la liquidazione delle spese sostenute.
Rendicontazione di milestone e target	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
Rendicontazione di investimento/riforma	Rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR da parte dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute e/o dei costi esposti (per OCS) dai Soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli investimenti e/o riforme di competenza.
RRF	Dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui all'art. 1, del Regolamento (UE) 2021/241.
Referente dell'Amministrazione centrale titolare di interventi	Soggetto incardinato nella Struttura di coordinamento individuata o istituita dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR (es. Dirigente di livello generale responsabile della struttura/Unità di Missione) che rappresenta il punto di contatto diretto (Single Contact Point) con il Servizio centrale per il PNRR e che supervisiona l'attuazione di tutti gli interventi/progetti che compongono le misure PNRR di competenza dell'Amministrazione.
Rete dei referenti antifrode del PNRR	Gruppo di lavoro costituito da un referente per ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi e dal referente antifrode del Servizio centrale per il PNRR, che ha la funzione di articolare una rete di analisi, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio frode del PNRR
Gruppi o reti dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi	Network dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi avente l'obiettivo di mettere a sistema esigenze, esperienze, buone prassi e criticità sul PNRR, anche su specifiche tematiche e/o settori.
Richiesta di pagamento alla Commissione Europea	Richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di <i>milestone</i> e <i>target</i> concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma dell'articolo 24 del Reg. UE 241/2021.
Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR	Richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della



	disponibilità di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori.
Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale (o Domanda di Rimborso)	Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, a titolo di anticipazione o di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riforma	Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.
Servizio centrale per il PNRR	Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/2415.
SIE	Fondi Strutturali di Investimento Europei
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR	Il Si.Ge.Co. consiste nell'organizzazione, negli strumenti e nelle procedure complessivamente adottate per l'attuazione del PNRR e al fine di fornire all'UE la garanzia di regolarità e correttezza dei finanziamenti erogati per la realizzazione delle operazioni/progetti attuati a livello nazionale (per il PNRR anche target e milestone) grazie al sostegno dei fondi UE. Il Si.Ge.Co. risponde pertanto all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.
Sistema ReGiS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.
Soggetto attuatore	Soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR (coincide con il soggetto titolare del codice unico di progetto – CUP). In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, indica che i Soggetti attuatori sono: "soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR".



	L'art 9 co. 1 del decreto legge n. 77/2021 specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".
Soggetto realizzatore o soggetto esecutore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Struttura di coordinamento dell'Amministrazione e titolare di interventi PNRR	Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento individuata (ovvero Unità di Missione di livello dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026), articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR per provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
Superamento dei divari territoriali	Al fine del superamento dei divari territoriali, è previsto che, ove applicabile, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.
Tagging	Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale.
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
Task force	Organismo territoriale deputato al sostegno delle Amministrazioni nei processi di attuazione del Piano.
Uffici responsabili dell'esecuzione degli interventi	Uffici dell'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento PNRR che hanno funzioni di responsabilità dell'attuazione delle misure.
Unità di audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.



Unità di Missione	Struttura che si colloca nell'ambito del Gabinetto del Ministero della Giustizia e rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della Giustizia.
Unità di Missione RGS	Struttura di cui all'articolo 1, comma 1050 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR.



7 RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta di seguito l'indicazione delle principali fonti normative utilizzate per la redazione del presente documento.

Riferimenti normativi
Decisione di esecuzione del Consiglio 6 luglio 2021, n. 10160/21 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia
Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28-09-2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2089
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18-07-2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
Regolamento (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
LEGGE 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di "pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
LEGGE 6 agosto 2021, n. 113, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 recante "misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni"



LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 relativa alla Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 272/2021, recante l'adozione del Regolamento concernente il Collegio del controllo concomitante ai sensi dell'art. 22 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella LEGGE 11 settembre 2020 n. 120
LEGGE 29 ottobre 1984, n. 720 Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici
LEGGE 25 novembre 1971, n. 1041, Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato
DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 relativo alle Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 relativo alla Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
Delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 272/2021, recante l'adozione del Regolamento concernente il Collegio del controllo concomitante ai sensi dell'art. 22 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74, modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
DECRETO LEGISLATIVO del 30 giugno 2011, n. 123, Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di "ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"



DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 286 relativo al riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
DPCM del 15.09.2021 relativo a “modalità, regole e strumenti per il conferimento dei dati”
DPCM, Dipartimento per le pari opportunità, del 7 dicembre 2021 recante l’adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
D.P.R del 28-12-2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa
D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
D.P.R 11 luglio 1977, n. 689 Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione per la trasformazione digitale
Decreto 11 ottobre 2021 del MEF, Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Linee Guida Nazionali per l’utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, del 22 luglio 2019, definite dal Gruppo di Lavoro nazionale istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 gennaio 2020
Delibera CIPE n. 63/2020, normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto
Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR
Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 5 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”
Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”
Circolare MEF del 29 ottobre 2021, n. 25: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti
Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”
Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”



Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”
Circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27, recante: “Monitoraggio delle misure PNRR”
Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022, n. 29, recante: “Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”
Nota EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014 recante: “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”
Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2022/2024 adottato con D.M. 28 aprile 2022
Circolare MEF-RGS del 7 dicembre 2022, n. 41 – Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.
Circolare MEF-RGS del 2 gennaio 2023, n. 1 – Precisazioni sui controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123

8 ALLEGATI

Si riporta di seguito l’indicazione della documentazione allegata:

1. Decreto MIG-MEF del 18 novembre 2021, con il quale si costituisce l’Unità di Missione del Ministero della Giustizia;
2. DPCM nomina Prof. Davide Galli – 17 febbraio 2022;
3. Ordine di servizio n. 1 prot. UDMPNRR 12ID del 09.08.2022 di assegnazione risorse UdM – PNRR Ministero della Giustizia;
4. Decreto nomina Dott.ssa Nunzia Carillo –P.D.G. del 17 maggio 2022, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1387 del 30 maggio 2022;
5. Decreto nomina Dott. Marco Toti - P.D.G. del 9 giugno 2022, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1586 del 13 giugno 2022;
6. Decreto nomina Dott.ssa Carla Addari - P.D.G. del 17 maggio 2022, registrato presso la Corte dei Conti al n.1386 del 30 maggio 2022;
7. Decreto del 26.07.2022 di nomina della Dott.ssa Carla Addari quale referente antifrode dell’Unità di Missione PNRR del Ministero della Giustizia;
8. Decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2022 recante “Individuazione delle articolazioni ministeriali competenti per materia alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi assegnati al Ministero della Giustizia in ambito PNRR”, registrato presso la Corte dei Conti al n.2873 dell’11 novembre 2022;



9. Decreto di designazione dei referenti dell'Unità di Missione del responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e costituzione del Gruppo di lavoro anticorruzione – P.D.G. del 5 dicembre 2022;
10. Decreto di nomina del Prof. Davide Galli quale Responsabile della Comunicazione e Trasparenza relativa al PNRR – 29 dicembre 2022;
11. Ordine di servizio n. 2 prot. UDMPNRR 24ID del 17.03.2023;
12. Piste di controllo
 1. Fasi propedeutiche all'attuazione – interventi a regia
 2. Procedure di modifica, rinuncia e revoca di un progetto
 3. Procedure di monitoraggio
 4. Procedure di acquisizione beni e servizi – affidamenti sotto soglia
 5. Procedura di reclutamento del personale
 6. Procedura di rendicontazione delle spese
 7. Procedure di rendicontazione Milestone e Target
 8. Procedure di monitoraggio periodico del rischio frode
 9. Procedure descrittive del circuito finanziario
13. Check list di autocontrollo
 1. Check list selezione progetti edilizia giudiziaria
 2. Check list di autocontrollo procedura affidamento diretto – servizi
 3. Check list di autocontrollo procedura negoziata senza bando – servizi di progettazione
 4. Check list di autocontrollo procedura aperta – servizi di progettazione
 5. Check list di autocontrollo spese
 6. Check list di autocontrollo pagamento
 7. Check list di autocontrollo rispetto pari opportunità
 8. Check list di autocontrollo procedura di reclutamento
 9. Check list di autocontrollo stipula contratti personale dipendente
 10. Check list di autocontrollo procedura convenzione Formez
14. Check list di controllo
 1. Check list di controllo procedura di reclutamento
 2. Check list di controllo stipula contratti personale dipendente
 3. Check list di controllo procedura affidamento diretto – servizi
 4. Check list di controllo procedura convenzione Formez
 5. Check list di controllo procedura negoziata senza bando – servizi di progettazione
 6. Check list di controllo procedura aperta – servizi di progettazione
 7. Check list di controllo spese
 8. Check list di controllo stipendi
 9. Check list di controllo rispetto pari opportunità